Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Martedì, 30 gennaio — Numero 24

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno	L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine e meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* - Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee o degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1284.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 4 gennaio 1923, n. 53, col quale viene indetta *una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi Istituti nautici per ex-militari.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1920, n. 619;
Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 224;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel mese di aprile 1923 sarà tenuta nei Regi Istituti nautici, una sessione straordinaria di esami di licenza, alla quale saranno ammessi esclusivamente coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per la chiamata alle armi durante il periodo bellico, ed a tutto il 31 ottobre 1920, e che, pur avendovi diritto, non beneficiarono di alcuna o di tutte le sessioni straordinarie concesse con RR. decreti-legge 22 febbraio 1920, n. 619, e 20 febbraio 1921, n. 224.

I candidati ammessi alla suddetta sessione straordinaria avranno facoltà di riparare le prove per le sole materie nelle quali caddero in precedenti sessioni.

Art. 2.

Gli esami si svolgeranno secondo le norme comuni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli OVIGLIO.

Regio decreto 8 settembre 1922, n. 1794, che ammette alla sovvenzione annua governativa prevista dal decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454, l'impianto proposto dal Consorzio di bonifica di settima presa inferiore per un gassogeno con impiego dei combustibili nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 28 marzo 1919, numero 454;

Visto il Nostro decreto 1° febbraio 1922, n. 166;

Sentita la seconda sezione del Consiglio superiore delle acque nominata a termini dell'art. 12 del decreto 2 maggio 1920, n. 597;

Sulla proposta del Nostro Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' ammessa alla sovvenzione annua governativa prevista dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale del 28 marzo 1919, num. 454, prorogato con decreto Reale 1° febbraio 1922, n. 166, l'impianto proposto dalla Deputazione del Consorzio di bonifica di settima presa Inferiore di un gassogeno tipo Crossley, per l'impiego di combustibili nazionali per la produzione del gas necessario al'azionamento di un motore da 105 HP, azionante le idrovore che servano al prosciugamento dei 2270 ettari di terreno del Comprensorio Consorziale con un'utilizzazione media annua di 1.500 ore e cioè per una potenza termica di 425 milioni di calorie.

Art. 2.

La sovvenzione governativa annua viene accordata per un periodo di venti anni nella misura massima di L. 4 per milione di calorie o quindi complessivamente per i 425 milioni di calorie in lire millesettecento (L. 1700) ripartite in una quota fissa per l'impianto di lire milletrecentosessanta (L. 1360) per venti anni e in una quota per l'esercizio di lire due (L. 2) per tonnellata di combustibile trattato fino ad un massimo di 170 tonnellate annue e cioè fino ad un massimo importo di lire trecentoquaranta (L. 340).

Art. 3.

La durata della concessione è di anni venti (20) a partire dalla data di constatazione del regolare funzionamento dell'impianto.

Art. 4.

E' approvato e reso esecutorio l'annesso atto d'obbligo che stabilisce le modalità e le condizioni alle quali dovranno corrispondere la costruzione e l'esercizio dell'impianto a termini del decreto 28 marzo 1919, n. 454, prorogato con il decreto 1° febbraio 1922, n. 166, di un gassogeno atto al consumo di combustibili poveri nazionali e le modalità in base alle quali comincerà a decorrere la sovvenzione governativa e sarà provveduto alla corresponsione della medesima.

L'inosservanza e l'inadempienza delle norme e condizioni stabilite dal disciplinare comportano l'immediata decadenza da ogni diritto della Ditta alla sovvenzione afferente all'esercizio e agli altri vantaggi accordatile, per la esecuzione o l'esercizio dell'impianto di cui trattasi.

Al pagamento della sovvenzione accordata col presente decreto sarà provveduto con gli stanziamenti da effettuarsi sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-923 e seguenti a carico del fondo di cui all'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — PARATORE — BERTINI — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

ATTO D'OBBLIGO

al quale è vincolata la concessione della sovvenzione governativa annua di cui al decreto-legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919 per la trasformazione di un impianto di produzione di gas intesa a sostituire all'impiego del carbone fossile quello della lignite od altri combustibili poveri nazionali ai sensi della domanda in data 26 maggio 1919 della Deputazione del Consorzio di bonifica di settima presa inferiore in provincia di Padova, rappresentata da due dei suoi membri.

SI PREMETTE

che la Deputazione del Consorzio di settima presa inferiore (Padova) ha presentato in data 26 maggio 1919 una domanda tendente ad ottenere una sovvenzione quale è prevista dall'articolo 1 del decreto-legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919 per la trasformazione del suo impianto azionante le idrovore che servono al prosciugamento dei 2270 ettari del Comprensorio consorziale;

che tale trasformazione è stata attuata sostituendo ad un gassogeno destinato a produrre gas di antracite, per azionare un motore da 105 cavalli-vapore, che comanda le pompe idrovore sopra dette, un nuovo gassogeno tipo Grossley per produzione di gas di lignite per una uguale potenza, con utilizzazione per 1500 ore annue mediamente, e cioè per una potenza termica di 425 milioni di calorie;

che il Consorzio ha presentato unitamente alla domanda il progetto esecutivo relativo all'impianto del nuovo gassogeno con allegata relazione illustrativa e giustificativa con preventivo originale della Ditta fornitrice, nonchè la dimostrazione comparativa del piano finanziario di esercizio rapportando gli elementi relativi all'impiego di lignite nel nuovo impianto a quelli riferentisi all'impiego di antracite col vecchio gassogeno;

che il progetto ed i piani finanziari di impianto e di esercizio sono stati approvati dalla seconda sezione del Consiglio superiore delle acque;

che l'impianto, trasformato come proposto, è stato riconosciuto meritevole di sovvenzione;

Tutto ciò premesso:

col presente atto di obbligo si stabiliscono le norme e condizioni cui la concessione della sovvenzione deve essere subordinata.

Art. 1.

Impianto

L'impianto esistente è costituito da un gassogeno Crossley atto a fornire il gas occorrente per il funzionamento di un motore a gas povero da centocinque cavalli vapore (105 HP) pari a KW 78 usando lignite, da un estrattore di catrame Crossley; da un aspiratore di avviamento e dagli altri apparecchi accessori per il funzionamento del gassogeno e per l'alimentazione del motore.

Art. 2.

Funzionamento.

L'impianto è destinato a funzionare mediamente 1500 ore annue con un consumo di circa 170 tonnellate di lignite avente le seguenti caratteristiche:

Umidità non superiore a 30 %.
Ceneri 30 %.
Potere calorifico allo stato naturale 250 cal. circa
Consumo medio per cavallo ora 1,5 kg.

Art. 3.

Constatazioni.

Con provvedimento del Ministero dei lavori pubblici verrà fatta la constatazione della piena corrispondenza dell'impianto al progetto approvato ed alle prescrizioni del presente disciplinare.

Art. 4.

Verbale di constatazione.

La constatazione di cui al precedente articolo consisterà nell'accertamento che l'impianto macchinari ed accessori oltre corrispondere al progetto approvato, sia convenientemente installato; e di fabbricazione e costruzione tale, da garantire il normale funzionamento per il previsto orario di lavoro, ed inoltre in tutte le prove di collaudo che si riterranno necessarie per determinare la potenza normale dello stesso.

Di quanto sopra sarà redatto verbale.

Art. 5.

Sovvenzioni.

La sovvenzione annua governativa di cui all'art. 1° del decreto Luogotenenziale n. 454 del 23 marzo 1919 tenuto conto del costo dell'impianto e delle condizioni di esercizio è fissata in lire quattro per milione di calorie e quindi complessivamente per i 425 milioni di calorie in lire millesettecento annue (L. 1700) così ripartite:

a) quota fissa per l'impianto lire milletrecentosessanta (lire 1360) annue per 20 anni;

b) quota per l'esercizio lire due (L. 2) per tonnellata di combustibile trattato fino ad un massimo di 170 tonnellate annue e cioè corrispondente a lire trecentoquaranta (L. 340), e la decorrenza di tale quota avrà luogo dalla data del verbale di cui all'art. 4.

Art. 6.

Durata della sovvenzione.

La sovvenzione di cui al precedente art. 5 è fatta per anni 20

Art. 7.

Decorrenza della sovvenzione.

La sovvenzione avrà effetto dal giorno dell'avvenuta constatazione di cui all'art. 4. Da tale giorno si considera iniziato il primo anno di esercizio.

Art. 8.

Pagamento della sovvenzione.

I mandati di pagamento previo accertamento di un regolare esercizio ai sensi dell'art. 2 del presente decreto disciplinare saranno emessi dal Ministero dei lavori pubblici non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno di esercizio precedente.

Nessun compenso sarà peraltro dovuto alla Ditta concessionaria per eventuali ritardi nei pagamenti.

Art. 9.

Inadempienze.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà a suo giudizio insindacabile ridurre o sopprimere la sovvenzione; qualora avvenga di constatare un non regolare funzionamento, o qual oral'impianto per alienazione di macchinario o altra causa cessi dal rispondere alle condizioni di progetto e di esercizio.

Art. 10.

Vigilanza.

Il Ministero dei lavori pubblici ha diritto di vigilanza sull'impianto e sull'esercizio. La Ditta concessionaria faciliterà e consentirà le visite, i controlli e le eventuali prove sperimentali da parte del personale all'uopo autorizzato.

Art. 11.

Esenzioni da imposte.

I fabbricati e gli immobili costituenti l'impianto di cui all'articolo 1 saranno esenti dalla imposta e sovra imposta fabbricati per 10 anni dalla data della regolare entrata in servizio determinata come dall'art. 7 ai sensi dell'art. 3 del D. L. n. 454 del 28 marzo 1919.

Art. 12.

Spese di concessione e registrazione.

Tutte le spese inerenti alla concessione sono a carico della Ditta concessionaria. Il presente atto d'obbligo verrà registrato con la tassa fissa di L. 1 con esenzione del diritto proporzionale di registro, ai sensi dell'art. 2 del D. L. 12 febbraio 1919, n. 242 e rispettivamente agli articoli 48 e 49 del R. D. L. 9 ottobre 1919, n. 2161.

Art. 13.

Domicilio.

A tutti gli effetti del presente atto d'obbligo la Ditta concessionaria fissa il proprio domicilio presso la propria sede in Padova.

Art. 14.

Impegnatività.

Il presente atto d'obbligo diviene completamente impegnativo per la Ditta all'atto della firma, mentre per l'Amministrazione del Ministero dei lavori pubblici non lo sarà se non dopo registrato alla Corte dei conti il rispettivo decreto di approvazione.

Padova, 22 aprile 1922.

La Deputazione del Consiglio di VII Presa Inferiore
G. Batta Rossi ed altri.

Il segretario.

Piano finanziario riferito alla maggiore spesa sostenuta nella trasformazione.

Impianto di un gassogeno e accessori L. 41.000.

Passivo:

Interessi e ammortamenti 12 %	L.	4.920 —
Rinnovamento	»	1.125 —
Combustibile nazionale impiegato	»	8.500 —
Totale	L.	14.545 —

Attivo:

Calorie 425 milioni a L. 30	L.	12.750 —
Differenza passiva	L.	1.795 —
Sovvenzione accordata	L.	1.700 —

La Deputazione di VII presa inferiore
G. Batt. Rossi, ed altri.

Il segretario
G. Gasparini.

Padova, 22 aprile 1922.

Registrato a Padova il 24 aprile 1922.
Atti privati vol. 197, n. 4473-*bis*.
Esatte lire due.
Il ricevitore
P. Pace.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dei lavori pubblici
RICCIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 67, che sopprime il Consiglio superiore del credito.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, numero 1111, concernente la istituzione del Consiglio superiore del credito e il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2515, che modifica il decreto predetto;

Visto i decreti Reali 19 febbraio 1920 e 28 marzo 1920 che nominavano i membri del Consiglio stesso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' revocato il decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1111, modificato con R. decreto 27 novembre 1919, n. 2515, ed è pertanto soppresso il Consiglio superiore del credito, con detto decreto istituito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 14 gennaio 1923, n. 72, concernente il passaggio di alcuni funzionari dipendenti dal Ministero delle finanze nel ruolo centrale del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale in relazione al passaggio a detto Ministero degli Istituti di previdenza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 30 dicembre 1922, colla quale si stabilisce il passaggio dal Ministero del tesoro a quello per il lavoro e la previdenza sociale dei servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti;

Ritenuto che per l'esecuzione della predetta deliberazione si rende necessaria ed urgente la presenza e l'opera nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale di alcuni funzionari del Ministero delle finanze (già tesoro), che posseggono particolare conoscenza del funzionamento dei servizi affidati alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, o del personale che ne fa parte, o di quegli altri servizi i quali abbiano attinenza con quelli della suddetta Direzione generale;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari seguenti:

Poesio comm. Arturo, capo sezione amministrativo nel già Ministero del tesoro.

Volpe-Prignano comm. Ernesto, idem. idem.

Cavalcani-Vaseschi cav. uff. dott. Silvio, primo segretario nel Ministero predetto.

Alessio comm. dott. Francesco, primo segretario nel Ministero predetto,

Filipponi cav. uff. dott. Ernesto, segretario nelle delegazioni tesoro, a decorrere dal 1° gennaio 1923 cessano di far parte del ruolo organico del Ministero suddetto e vengono con tale data trasferiti nel ruolo organico del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

I sopraindicati funzionari saranno, per ora, considerati in soprannumero nel rispettivo grado del ruolo del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale Verrà poi provveduto alla loro definitiva sistemazione dopo che sarà avvenuta l'avocazione dei servizi degli Istituti di previdenza al predetto Ministero e in sede di inquadramento di tutto il personale nel nuovo ruolo organico del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 3

Fino all'inquadramento di cui al precedente articolo, lo stipendio e competenze accessorie spettanti a detti funzionari, continueranno a far carico sul bilancio dell'Amministrazione alla quale essi hanno fino ad ora appartenuto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CAVAZZONI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 92, che fissa dal 1° febbraio 1923, il prezzo di vendita ai rivenditori ed al pubblico del sale di Salsomaggiore.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re, con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la vigente tariffa dei prezzi per la vendita dei sali, approvata con R decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1493:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal 1° febbraio 1923 il sale di ebollizione di Salsomaggiore è compreso nella categoria « Sale macinato e di Volterra », ed è venduto al prezzo di lire 95 ai rivenditori e di lire 100 al pubblico, per ogni quintale.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 93, che istituisce la provincia di Trento, con capoluogo Trento.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la sistemazione amministrativa delle nuove Provincie;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la provincia di Trento, con capoluogo Trento.

Essa avrà i seguenti circondari:

1° circondario di Rovereto, con il territorio dei distretti giudiziari di Ala, Mori, Rovereto, Villa Lagarina;

2° circondario di Riva, con il territorio dei distretti giudiziari di Arco, Riva, Pieve di Ledro;

3° circondario di Trento, con il territorio dei distretti giudiziari di Cembra, Civezzano, Lavis, Pergine, Trento, Vezzano e con il territorio dei seguenti Comuni del distretto politico di Mezzolombardo: Andalo, Cavedago, Fai, Grumo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Roverè della Luna, Spormaggiore e Zambana;

4° circondario di Tione, con il territorio dei distretti giudiziari di Condino, Stenico e Tione;

5° circondario di Borgo, con il territorio dei distretti giudiziari di Borgo, Levico, Strigno e Primiero;

6° circondario di Cles, con il territorio dei distretti giudiziari di Cles, Fondo, Malè, e con il territorio dei seguenti comuni del distretto politico di Mezzolombardo: Campodenno, Dardine, Denno, Dercolo, Lover, Masi di Vigo, Mollaro, Priò, Quetta, Segno, Sporminore, Termon, Torra, Toss, Tuenetto, Vervò, Vigo, Vion;

7° circondario di Cavalese, con il territorio dei di-

stretti giudiziari di Cavalese, Fassa, Egna e con il territorio del comune di Termeno;

8° circondario di Merano, con il territorio dei distretti giudiziari di Lana, Merano, Passiria, Glorenza, Silandro;

9° circondario di Bressanone, con il territorio dei distretti giudiziari di Bressanone, Vipiteno, Brunico, Marebbe, Monguelfo, Tures;

10° circondario di Bolzano, con il territorio dei distretti giudiziari di Bolzano, Caldaro (meno il territorio del comune di Termeno), Chiusa, Sarentino e Castelrotto.

Art. 2

Il territorio dei distretti giudiziari di Ampezzo e Livinallongo passa a far parte del territorio del circondario di Belluno.

Art. 3.

Con successivo decreto Reale verranno stabiliti il numero e la circoscrizione dei mandamenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Relazione e Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, che istituisce, presso il Ministero delle finanze, un Provveditorato generale dello Stato.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 18 gennaio 1923, sul decreto che istituisce presso il Ministero delle finanze un Provveditorato generale dello Stato.

SIRE!

La necessità di riordinare integralmente il servizio regolatore delle provviste per lo Stato, indispensabili al funzionamento delle pubbliche Amministrazioni, ha consigliato al Vostro Governo di proporvi, con questo decreto, una riforma sostanziale di tali servizi, i quali da troppo tempo riescono eccessivamente dispendiosi e non corrispondono al còmpito loro.

Quintino Sella, nel decreto 17 febbraio 1870, con cui istituiva l'Economato generale presso il Ministero per l'industria, lo concepiva come un Ente unico che doveva provvedere con criterio generale a quanto era necessario per lo Stato. Ma la concezione del grande Statista piemontese restò senza la sua completa ed efficace attuazione, e, mentre l'Economato generale vedeva diminuire le sue attribuzioni, sorgevano economati in tutti i Ministeri i quali ispiravano l'opera loro a criteri singoli senza tener conto alcuno del dispendio conseguente alla mancanza di criteri unici per le forniture di Stato.

Di qui le spese, sia per stampati che per oggetti di cancelleria, andarono aumentando, specialmente dopo la guerra, in modo vertiginoso.

Lo Stato deve essere esempio a tutti di una Amministrazione che trovi nella bene intesa parsimonia il proprio decoro e la propria finalità e deve opporsi ad ogni frazionamento di criteri che dimostri la incomprensione, troppo ora diffusa, del concetto che lo Stato è un Ente unico che con unicità di criteri deve essere amministrato.

Ed è insieme necessario che penetri in tutti una maggiore coscienza del valore del denaro dello Stato e dei sacrifici che per la sua disponibilità sono imposti alla Nazione.

Per questi motivi ho l'onore di proporre a V. M. la istituzione di un Provveditorato generale dello Stato che deve passare alle dipendenze esclusive del Ministero delle finanze.

Il Provveditorato generale dello Stato riassumerà in sè con piena indipendenza e dovendo rispondere soltanto al Governo e ai controlli generali, la funzione di acquirente, conservatore e distributore di quanto possa occorrere in ogni ramo della pubblica Amministrazione e curerà di ricondurre la maggiore parsimonia nelle gestioni ad esso affidate.

L'esistente Economato generale e gli Economati dei singoli Ministeri restano soppressi e con apposito regolamento si provvederà alla loro liquidazione e alla organizzazione del Provveditorato generale.

Il Governo confida che tale innovazione sarà fruttifera di risultati favorevoli all'economia generale dello Stato e sarà esempio di quella austerità amministrativa che deve presiedere alle nuove fortune d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero delle finanze è istituito un Provveditorato generale dello Stato.

Art. 2.

Il Provveditorato dello Stato ha l'incarico, per le singole Amministrazioni, di provvedere:

a) all'acquisto, conservazione e distribuzione degli stampati, della carta, degli oggetti di cancelleria degli istrumenti tecnici, e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento dei vari uffici.

b) all'acquisto e alla conservazione del mobilio;

c) alla stampa e alla pubblicazione e al coordinamento degli atti e documenti vari.

Ogni spesa relativa ai titoli di cui sopra deve essere preventivamente autorizzata dal Provveditorato generale sempreché risultino approvati i fondi occorrenti.

Art. 3.

Il bilancio del Provveditorato, che troverà sede in apposite rubriche dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero delle finanze, sarà predisposto in base ai fabbisogni annuali di ciascun Ministero riveduti dal Ministro delle finanze,

Art. 4.

È istituito, nell'organico del Ministero delle finanze, un posto di provveditore generale dello Stato, equiparato a direttore generale.

Con apposito decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, verrà determinato il ruolo organico del Provveditorato e le norme per il reclutamento del relativo personale.

Art. 5.

Gli economati dei singoli Ministeri sono soppressi. Presso ciascun Ministero potrà essere nominato un funzionario con le attribuzioni di cassiere.

Gli economi dei singoli Ministeri, cureranno, sotto la propria responsabilità, e sotto la sorveglianza del provveditorato generale, la liquidazione delle rispettive gestioni.

Art. 6.

Gli effetti mobiliari nonchè gli stampati ed oggetti forniti dal provveditorato verranno, presso ciascuna Amministrazione dello Stato, dati in consegna ai funzionari che saranno designati dai rispettivi Ministri.

Detti funzionari sono, per la gestione loro affidata, responsabili verso il Provveditorato, a termini di legge.

Art. 7.

Il Ministro delle finanze potrà disporre la rescissione totale o parziale dei contratti per forniture varie stipulate dall'Economato generale o dalle varie Amministrazioni, quando, a suo insindacabile giudizio, non li ritenga convenienti per l'Amministrazione.

Alle Ditte interessate sarà dovuto soltanto il rimborso della corrispondente tassa di registro.

Contro il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo, non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 8.

Con regolamento, da emanarsi mediante decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, saranno determinate le norme per la esecuzione del presente decreto.

Art. 9.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i vari Ministri, verranno trasportate nel bilancio del Ministero delle finanze le somme assegnate ad ogni singolo bilancio per le spese contemplate dal presente decreto.

Art. 10.

Questo decreto non si applica alle Ferrovie dello Stato.

Art. 11.

L'Economato generale attualmente esistente presso il Ministero per l'industria ed il commercio è soppresso ed è altresì soppresso il relativo ruolo organico.

Al personale appartenente al detto ruolo sarà fatto il trattamento che verrà stabilito con separato provvedimento.

Art. 12.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Art. 13.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° febbraio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimento di Consiglio comunale e proroga di R. commissario.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 16 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cervinara (Avellino).

SIRE!

Una inchiesta, eseguita a carico dell'Amministrazione comunale di Cervinara nell'agosto del 1920, aveva accertato non poche e non lievi irregolarità nel funzionamento dei pubblici servizi.

Effettuatesi ne l'autunno del 1920 le elezioni generali, la nuova rappresentanza, composta nella quasi totalità delle stesse persone che avevano costituita la precedente, non solo non provvide ad eliminare gli inconvenienti rilevati, ma persistette a governare la cosa pubblica con gli stessi irregolari sistemi, suscitando nella pubblica opinione una sorda ostilità, che determinò le dimissioni di sette consiglieri della maggioranza.

Una nuova inchiesta, disposta in seguito anche a numerosi reclami pervenuti al Ministero ed alla Prefettura, dimostrò che vani erano rimasti i richiami fatti all'Amministrazione per rimuovere gli inconvenienti lamentati, e che ne era derivato un peggioramento della situazione della civica azienda.

Favoritismi furono riscontrati nell'appalto di diversi servizi pubblici; numerose usurpazioni di beni demaniali si erano verificate, senza che l'Amministrazione fosse intervenuta con la necessaria energia e sollecitudine in difesa del patrimonio comunale, mentre lavori di rilevante entità erano stati eseguiti per favorire taluni amministratori.

Assai difettosi e manchevoli risultarono il reclutamento ed il funzionamento dei corpi delle guardie forestali, campestri e municipali; abbandonati i servizi igienici, la sorveglianza annonaria, l'illuminazione pubblica e l'acquedotto, che il Comune gestisce in economia, senza le prescritte autorizzazioni. Nè meglio procede l'ufficio municipale, cui è addetto un personale esuberante, incapace ed indisciplinato, assunto in servizio con criteri di favoritismo.

Non ostante le cospicue rendite patrimoniali, di cui gode, il Comune si trova in condizioni finanziarie assai preoccupanti, anche per l'omessa applicazione di varie tasse, tanto che l'Am-

ministrazione si trova talvolta nell'impossibilità di eseguire regolarmente i pagamenti

Tali addebiti furono contestati all'Amministrazione, la quale però non ha potuto dare esaurienti giustificazioni; e poichè, non ostante i ripetuti richiami che ad essa furono rivolti, nulla ha fatto per eliminare gli inconvenienti rilevati e per ricondurre la sua azione nell'orbita della legge, appare indispensabile l'eccezionale misura dello scioglimento del Consiglio, tanto più che negli ultimi tempi il malcontento della popolazione, per lo sgoverno del partito al potere si è intensificato sì da destare preoccupazioni anche nei riguardi del mantenimento dell'ordine pubblico.

In tale senso, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 28 settembre u. s., provvede l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cervinara, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. De Francisci Pietro è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 14 gennaio 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di San Piero Patti (Messina).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. Commissario di San Piero Patti, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non consentendo, d'altra parte, le condizioni attuali dell'ordine pubblico di procedere subito alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 9 marzo 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di San Piero Patti, in provincia di Messina, nonchè quelli in data 20 luglio e 19 ottobre 1922, con cui venne successivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale;

Veduta la legge comunale e provinciale, ed il testo unico delle leggi, emanato in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con D. L. 17 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Piero Patti è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Smarrimento di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 21).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3628 — Data della ricevuta: 18 marzo 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Mastrofini Igino, per conto delle signore Reggi Vittoria Annita, Antilla e Di Stasio Immacolata — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 50 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 218 — Data della ricevuta: 30 giugno 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Carloni Abaco fu Mario — Titoli del debito pubblico: 1 assegno provvisorio — Ammontare della rendita L. 1,73 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1887.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 gennaio 1923.

Il direttore generale
GARBAZZI.

INSERZIONI

Società agricola industriale milanese (S. A. I. M.)

ANONIMA

Capitale sociale L. 800.000 versato

Sede in Milano

L'assemblea generale ordinaria è convocata per il giorno 24 febbraio 1923, alle ore 16, nella sede sociale in Milano, corso Magenta n. 84, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e sua approvazione.
2. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
3. Nomina dei sindaci e loro retribuzione.
4. Varie.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto presso la sede sociale entro il 18 febbraio 1923.

Occorrendo la 2ª convocazione essa avrà luogo il giorno 26 febbraio 1923, stesso luogo e ora.

Milano, 29 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

6961 — A pagamento

Società Agricola Industriale Lodigiana (S. A. I. L.)

Anonima

Capitale sociale L. 1.000.000 versato

Sede in Milano

L'assemblea generale ordinaria è convocata per il giorno 24 febbraio 1923, alle ore 16, nella sede sociale in Milano, Corso Magenta n. 84, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e sua approvazione.
2. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
3. Nomina dei sindaci e loro emolumento.
4. Varie.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto presso la sede sociale entro il 18 febbraio 1923.

Occorrendo la seconda convocazione, essa avrà luogo il giorno 26 febbraio 1923 stesso luogo e ora.

Milano, 29 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6962 — A pagamento.

Banca Popolare di Ferrara

Società anonima

Capitale L. 4.000.000 interamente versato

I soci azionisti della Banca popolare di Ferrara sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 18 febbraio 1923, alle ore 9 di prima convocazione, ed alle ore 10 in seconda convocazione dello stesso giorno, nei locali della Banca stessa via Cairoli n. 21, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sul bilancio dell'esercizio 1922.
2. Rapporto dei sindaci sul bilancio stesso.
3. Discussione ed approvazione del detto bilancio e conseguenti deliberazioni.
4. Assegnazione e retribuzioni ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922.
5. Elezione di un terzo del Consiglio d'amministrazione, a sens dell'art. 38 dello statuto.
6. Elezione di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti secondo il disposto dell'art. 183 del Codice di commercio.

Ferrara, 27 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6979 — A pagamento.

BANCA M. POP. COOPERATIVA

PORTOGRUARO

IN LIQUIDAZIONE

Avviso di convocazione di assemblea

A termini dello statuto sociale, gli azionisti sono invitati all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo il giorno 11 marzo 1923, alle ore 15, nei locali dell'esattoria consorziale di Portogruaro ed in caso di seconda convocazione, senza ulteriore avviso, il giorno 18 marzo, ora e luogo stessi, per trattare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina dei sindaci.

Portogruaro, 25 gennaio 1923.

I liquidatori

F. Dal Moro — L. Mecchia — E. Olivo.

6963 — A pagamento.

Convocazione di assemblea

A termini dell'art. 35 dello statuto sociale i signori soci della Società mutua assicurazione bestiame da macello in Milano, sono convocati in assemblea generale ordinaria per domenica 25 febbraio p. v., alle ore 15, nei locali della Società salumieri in via delle Ore n. 7, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del verbale dell'assemblea precedente.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Rapporto dei sindaci.
4. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
5. Nomina di consiglieri in sostituzione dei signori Colombo Ilario, Rossi Attilio e Silva Ettore, scadenti e rieleggibili.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
7. Nomina di cinque probiviri.
8. Determinazione della retribuzione ai sindaci.

Il socio che non può intervenire, potrà, a termine dell'art. 38 statuto sociale, farsi rappresentare da un altro socio, completando e firmando la delegazione stampata in calce al presente foglio.

Nel caso che l'assemblea soprastabilita andasse deserta per insufficienza di rappresentanza (un terzo degli associati), i signori soci sono convocati, senza bisogno di altro avviso, per il successivo lunedì 26 febbraio, alla stessa ora e nel medesimo locale, e l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Il bilancio resterà depositato negli uffici della Società pei 15 giorni precedenti l'assemblea generale, dalle ore 9 alle 14, per l'ispezione di chiunque provi la sua qualità di socio.

N. B. — Data l'importanza della presente assemblea si prega di non mancare.

Milano, 27 gennaio 1923.

Il presidente
Luigi Mariani.

6980 — A pagamento.

Società fra esercenti e commercianti

della provincia di Lucca

ANONIMA

Sede in Lucca (Viale Castruccio Castracani)

Capitale interamente versato L. 100.000

Avviso di convocazione
di assemblea ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio d'amministrazione della Società anonima fra esercenti e commercianti della provincia di Lucca convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci azionisti per il giorno 20 febbraio 1923, a ore 9, presso la sede sociale posta in via Ca-

struccio Castracani, per discutere e deliberare intorno agli oggetti di cui al seguente

Ordine del giorno:

In seduta straordinaria:

Riduzione da nove a sette del numero degli amministratori e conseguente modifica dell'art. 17 dello statuto sociale.

In seduta ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio 1922 e reparto utili.
4. Nomina di sette amministratori della Società.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi

Mancando il numero legale l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione il successivo giorno, 28 febbraio, nella stessa ora e nello stesso luogo.

Lucca, 27 gennaio 1923.

Il presidente
Martino Frugoli.

6981 — A pagamento.

MAGLIEFICIO A. BOGLIETTI

Società anonima per azioni

SEDE IN BIELLA

Capitale sociale L. 8.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 22 febbraio 1923, alle ore 10, in Biella, presso la sede della Società, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e riparto utili.
4. Determinazione dell'indennità ai sindaci per l'esercizio 1922.
5. Nomina di due amministratori.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Parte straordinaria:

1. Aumento di capitale.
2. Modifica art. 4 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni dovrà farsi entro il giorno 21 febbraio in Biella presso la spett. Banca Gaudenzio Sella e C., oppure presso la sede della Società, prima dell'assemblea.

Biella, 25 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6982 — A pagamento.

Officina parmense sostanze odorose

Società anonima

Sede in Milano

Gli azionisti della Società anonima Officina parmense sostanze odorose, sedente in Milano, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 19 febbraio 1923, alle ore 10, in Milano, via Armorari, n. 8, presso il Collegio dei ragionieri della provincia di Milano, onde deliberare sui seguenti

Oggetti:

Relazione del Consiglio e dei sindaci.

Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.

Nomina di due amministratori.

Retribuzione e nomina di tre sindaci effettivi e nomina di due supplenti.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni presso le casse della Società in Parma, via Trento, cinque giorni liberi prima del giorno fissato per l'assemblea come sopra.

Il Consiglio d'amministrazione.

6996 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Cotonificio Fratelli Dell'Acqua

In liquidazione

MILANO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 19 febbraio 1923, alle ore 10 1/2, presso lo studio del liquidatore rag. Dante Gaslini in Milano, Foro Bonaparte n. 26, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 3 agosto 1922 e deliberazioni relative.
4. Deliberazione circa la chiusura della liquidazione.
5. Deliberazioni eventuali per quanto riguarda l'azione di responsabilità in confronto degli amministratori.
6. Eventuale nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'emolumento agli effettivi.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni al portatore presso il liquidatore entro il giorno 15 febbraio 1923.

Qualora l'assemblea per mancanza di numero legale andasse deserta, essa è fin d'ora indetta in seconda convocazione per il giorno 28 febbraio 1923 nello stesso luogo ed ora.

Il liquidatore
rag. Dante Gaslini.

6983 — A pagamento

"ITALIA CEIPS"

Cooperativa edile fra impiegati e pensionati statali

ROMA.

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria, presso la Banca popolare di Campobasso, sede di Roma, in via Francesco Crispi n. 10, p. 1°, alle ore 18 del giorno 21 febbraio p. v. per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1921.
3. Nomina di un amministratore.
4. Nomina del Collegio sindacale.
5. Nomina del Collegio dei probi-viri.
6. Varie ed eventuali.

Se l'adunanza in prima convocazione andrà deserta, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazinne alla stessa ora e nella stessa sede il successivo giorno 22 febbraio, col medesimo ordine del giorno.

Roma, 27 gennaio 1923.

Il presidente
prof. Li Greci Gioacchino.

7000 — A pagamento.

Società Automobilistica Chienti Nerina

ANONIMA

SEDE IN ROMA

Capitale sociale L. 120.500 - interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 18 febbraio 1923, alle ore 9, nei locali del Circolo Marchigiano, in Via Arco della Ciambella, n. 19, in Roma, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente assemblea
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione

3. Relazione dei sindaci.
4. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
5. Fusione con la Società Trasporti automobilistici di Fabriano (STAF).
6. Varie.

Qualora in detto giorno ed ora l'assemblea non potesse validamente costituirsi, resta fin d'ora stabilita l'assemblea di seconda convocazione per lo stesso giorno alle ore 10, nei medesimi locali in Roma.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà farsi non più tardi delle ore 16 del giorno 13 febbraio 1923 in uno dei seguenti Istituti:

in Roma, presso la Cassa di risparmio di Camerino, Piazza San Claudio;
in Terni, presso la Cassa di risparmio di Terni;
in Camerino presso il Credito Marchigiano;
in Visso, presso l'Agenzia di Credito Marchigiano.

Roma, 27 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7002 — A pagamento.

CREDITO ABRUZZESE

Società anonima per azioni

Capitale sociale L. 500.000 — interamente versato

Convocazione di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso i locali della Banca, corso S. Giorgio, per il giorno 15 febbraio 1923, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Nomina di 10 consiglieri di amministrazione, in essi compreso il presidente.
3. Eventuali.

N. B. In caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione, senza ulteriore avviso, resta stabilita per lo stesso giorno, alle ore 11.

Teramo, 27 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7001 — A pagamento.

SOCIETA' COOPERATIVA
case economiche impiegati postelegrafonici
ALESSANDRIA

I soci sono convocati in assemblea generale pel giorno 17 febbraio 1923, ore 20, ed in seconda convocazione pel 24 stesso mese

Ordine del giorno:

Rendiconto morale e finanziario 1922.
Elezioni generali.

Il presidente
Torti.

7003 — A pagamento.

Società idro-elettrica bovesana

Anonima cooperativa a capitale illimitato

SEDE IN BOVES

costituita con atto 15 gennaio 1920 a rogito Giuliano

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 18 marzo 1923, alle ore 16, nel salone dell'Asilo infantile, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Presentazione del bilancio chiuso a 31 dicembre 1922
3. Relazione dei sindaci
4. Nomina di due consiglieri.
5. Nomina del Collegio sindacale,
6. Nomina dei probiviri.

In mancanza del numero legale in prima convocazione, l'assemblea s'intende convocata in seconda adunanza pel giorno 25 marzo, stessa ora e luogo e col medesimo ordine del giorno

Boves, 28 gennaio 1923.

Il presidente
sac. Francesco Camelto
pievano.

Il segretario
Michele Cerato.

7004 — A pagamento

Banca Cooperativa commerciale di Alessandria

Assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 25 febbraio 1923, alle ore 14 1/2, in Alessandria, nel salone della spett Camera di commercio, piazza Garibaldi, numero 16, gentilmente concesso, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci sulla gestione 1922.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio 1922 e reparto utili.
3. Nomina di 5 membri del Consiglio di amministrazione.
4. Nomina del Collegio dei sindaci: tre effettivi e due supplenti, e loro retribuzione pel 1923.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero delle azioni rappresentate (art. 41 dello statuto sociale).

Alessandria, 18 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7005 — A pagamento.

N. 160 prot.

PROVINCIA DI UDINE

Circondario di Pordenone

COMUNE DI CLAUT

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO
per la vendita del ceduo di faggio del bosco Lesis
Col Tonon, Sboada, Crode e Crovat

Conformemente al disposto della deliberazione consigliare 27 agosto 1922, ed in ordine alle istruzioni contenute nella nota 18 gennaio 1923, n. 157, della R. sottoprefettura di Pordenone, si rende noto che dalle ore 10 alle 12 del giorno 20 febbraio p. v., si terrà in questo Municipio, sotto la presidenza del commissario prefettizio, un unico esperimento d'asta pubblica per la vendita di 19.139,40 steri di ceduo di faggio, utilizzabili nel bosco Lesis, località Col Tonon, Sboada, Crode e Crovat.

La vendita viene fatta in un solo lotto ed a misura sulla base ed in aumento al dato unitario di L. 4,75 allo stero, e quindi per il preventivo prodotto di L. 90.912,15.

Le offerte dovranno redigersi in carta da bollo da L. 2,40 e si potranno anche far pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Ogni aspirante dovrà cautare la propria offerta con il deposito di L. 6000 a garanzia provvisoria, di L. 2500 per le spese inerenti e conseguenti alla vendita salvo conguaglio.

Il deliberatario dovrà prestarsi alla stipulazione del contratto entro dieci giorni dalla partecipatagli approvazione del verbale avvertendo che, in mancanza, perderà, a titolo di pena, il deposito d'asta e quello delle spese e dovrà rispondere dei danni che ne deriveranno al Comune.

L'acquirente dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni portate dal capitolato d'oneri forestale 13 dicembre 1920, ed atti inerenti nonchè alle disposizioni del capitolato amministrativo compilato dalla Giunta municipale in data 15 febbraio 1920, i quali saranno da lui contrassegnati al momento della stipulazione del contratto.

Non si farà luogo all'aggiudicazione definitiva se non vi siano

almeno due offerenti e non sia stato migliorato od almeno raggiunto il prezzo portato dalla scheda della presidenza, e ciò ai sensi degli articoli 81 ed 86 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, numero 3074.

Ciani, 24 gennaio 1923.

Il commissario prefettizio
G. B. Castiglione.

Il segretario
Da Re.

6970 — A pagamento.

Banca del Trasimeno

In liquidazione

SEDE IN CASTIGLIONE DEL LAGO

Capitale versato L. 1.000.000

Convocazione dell'assemblea straordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria da tenersi in Castiglione del Lago, nei locali della sede, giovedì 15 febbraio 1923, ad ore 9,30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di un liquidatore in surrogazione del defunto cav. Antonio Pastrelli.

2. Comunicazioni sullo stato di liquidazione e sul bilancio sociale al 31 dicembre 1922.

Qualora in detto giorno gli azionisti intervenuti non raggiungessero il numero legale, l'assemblea resta convocata, senz'altro avviso, per domenica 18 febbraio, alla stessa ora, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno.

Castiglione del Lago, 24 gennaio 1923.

I liquidatori.

7006 — A pagamento.

MUNICIPIO DI ACIREALE

AVVISO D'ASTA

Si rende noto che nel giorno 24 febbraio p. v., alle ore 11, innanzi al sindaco, o a chi per lui, avrà luogo in questo Municipio l'appalto per la nettezza pubblica in questa città.

L'appalto seguirà per asta pubblica, col metodo della candela vergine, osservate le formalità prescritte dall'art. 89 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

L'estaglio annuo che il Comune corrisponderà all'appaltatore è di L. 70,000.

La durata dell'appalto è di anni cinque decorribili dalla data del verbale di consegna.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno versare nella Cassa comunale la somma di L. 2000 a garenzia delle offerte, oltre a L. 2000 per spese contrattuali e d'asta.

La cauzione definitiva, da versarsi nella Cassa depositi e prestiti, è stabilita nella misura di L. 10.000.

I concorrenti dovranno presentare inoltre l'atto di nascita per comprovare la maggiore età, il certificato di moralità ed il certificato generale del casellario giudiziale.

Le offerte in ribasso non potranno essere inferiori a centesimi venti per ogni cento lire di estaglio e per ogni voce.

Ogni altra condizione che regola l'appalto è visibile nella segreteria comunale durante le ore d'ufficio.

L'aggiudicazione è provvisoria, soggetta cioè al ribasso del ventesimo nel termine dei fatali, la cui scadenza sarà indicata con apposito avviso.

Acireale, 27 gennaio 1923.

Il segretario capo
E Sergi.

Visto: Per il sindaco
S. Lione.

7012 — A pagamento.

Università Agraria di Manziana

3° Avviso d'asta pubblica

a candela vergine, a termini abbreviati, per la vendita di 4115 piante di cerro nella « Macchia Grande » di Manziana

SI RENDE NOTO

che oggi, alle ore 11,45, il signor Scarpellini Primo, per persona da nominare, sul prezzo di aggiudicazione provvisoria di L. 63. 60 di cui all'avviso del 15 gennaio corrente, ha offerto il miglioramento di vigesima. Quindi, il giorno 5 febbraio p. v., alle ore 15, sarà esperita l'ultima e definitiva gara sulla base di L. 68.253.

Manziana, 25 gennaio 1923.

Il commissario dott. cav. Costantino Cecconi.

Il segretario-tecnico: P. C. Bucci.

6853 — A pagamento.

CONGREGA DI CARITA'
di Palma Campania

AVVISO D'ASTA

per la vendita del fondo rustico denominato Starze

Alle ore 11 del giorno 15 febbraio p. v. in quest'ufficio della Congrega, innanzi al presidente o chi per lui, si procederà alla vendita, ad asta pubblica, col metodo della candela vergine, del seguente immobile di proprietà di detto Ente:

Fondo rustico posto in Palma, alla contrada Starza, di natura vigneto-agrumeto-noccioleto-frutteto, della estensione di are 80 e centiare 74, ovvero moggia 2 e passi 2 di antica misura locale, con annesso fabbricato composto di due terranei e di due stanze superiori, e condominio a cortile cisternale, forno, lavatoio e cesso, confinanti il terreno ed il fabbricato con Aniello D'Antonio, Biagio Giannone, via vicinale Fornilli e via Canalone.

L'asta sarà aperta in base al prezzo ridotto a L. 40.080.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori di L. 200.

Il prezzo d'aggiudicazione dovrà essere versato dall'acquirente al momento della stipula dell'istrumento, nella Cassa postale di risparmio, per acquistarne rendita pubblica.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno versare nelle mani del tesoriere della Congrega la somma di L. 809) a garenzia delle loro offerte e per fondo dello spese d'asta, contratto, registro, ecc., che cedono tutte a carico dell'aggiudicatario.

Il capitolato d'oneri relativo alla vendita di cui sopra è ostensibile a chiunque nelle ore d'ufficio.

Col primo settembre 1923, l'acquirente piglierà possesso del fondo.

Palma Campania 25 gennaio 1923

Il presidente
cav. dott. C. Allocca.

6952 — A pagamento.

Pia Casa di beneficenza di Lucca

AVVISO D'ASTA

per vendita d'immobile

Il presidente fa noto

che al seguito di deliberazione del Consiglio, il 22 febbraio 1923, ad ore 10 nell'ufficio della Pia Casa in Lucca, via Santa Chiara n. 4, si procederà mediante asta pubblica, alla vendita del seguente immobile pervenuto nell'Opera Pia dalla eredità del fu dott. Ugo Nerici, e cioè:

Il pieno dominio del piano terreno, primo piano e cantine di uno stabile a quattro piani in Lucca via Guinigi n. 14.

L'asta sarà tenuta a candela vergine e si aprirà sul prezzo di L. 98.030, nessuna offerta potrà essere inferiore a L. 100.

La vendita si effettua nello stato in cui l'immobile si trova e col gravame del diritto d'uso di una stanza terrena a favore di Amelia Franceschi sua vita naturale durante; entro quindici giorni dall'aggiudicazione potrà farsi aumento non minore di un ventesimo, in mancanza del quale la vendita diverrà definitiva.

Nel caso di aumento non oltre giorni 20 avrà luogo un se-

condo incanto ed in mancanza di nuova offerta verrà acquirente definitivo chi fece l'aumento maggiore.

Il compratore sarà subito immesso nel possesso materiale dell'immobile e dal giorno della vendita definitiva corrisponderà sul prezzo il frutto del 5 % fino a quello del pagamento, che dovrà effettuarsi nel termine di giorni venti.

Saranno a carico del compratore tutte le spese senza eccezione.

Chi vorrà concorrere all'asta dovrà depositare presso il notaio Mesini, incaricato dell'asta, un decimo del prezzo per anticipare alle spese, o in denaro o in rendita dello Stato, ed un altro decimo a garanzia del pagamento del prezzo.

Dovranno poi osservarsi tutte le modalità e condizioni del bando di vendita 16 gennaio 1923 e mentre il verbale d'incanto obbligherà il compratore resterà subordinato per l'Opera Pia all'approvazione dell'autorità competente.

Lucca, 20 gennaio 1923.

Il presidente
Italo Ottolini Balbani.

7897 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

PRIMO INCANTO
per vendita di fondo rurale

Nel giorno di giovedì 15 febbraio p. v., alle ore 10,30, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, il sig. presidente, o chi per esso, terrà un primo incanto pubblico, alla candela vergine, per alienare lo stabile denominato « Di Mezzo » in Villa di Pongenaro, comune di Soragna, di natura prativa artificiale, in poca parte nuda, e per la maggior parte affilagnata, dell'estensione complessiva di ettari 25.94.39, pari a biolche parmensi 84 e 1/5, e sulla messa a prezzo di L. 240.000.

Chi concorre all'acquisto di detto fondo dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di lire 24.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione appena pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quando vi siano offerte di almeno due concorrenti e sarà provvisoria.

Fino alle ore 16 del giorno 3 marzo p. v. potranno presentarsi nuove offerte in aumento purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

L'acquirente dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto a pagarne l'intero prezzo, quando l'Amministrazione non disponga altrimenti.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione venditrice e presso il notaio sig. dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Parma, 27 gennaio 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

7911 — A pagamento.

Provincia di Aquila

COMUNE DI ROCCARASO

SI RENDE NOTO

che essendosi nel giorno di oggi esperimentati i pubblici incanti per l'appalto del dazio consumo, venne fatta provvisoria aggiudicazione al signor Olivieri Pietro di Alberto, per la somma di L. 15.010.

I fatali per gli aumenti di ventesimo scadranno li 15 febbraio 1923, alle ore dieci antimeridiane.

Roccaraso, 29 gennaio 1923.

Il segretario comunale
G Silvestri.

Visto: Per il sindaco
Marchetti.

7919 — A pagamento.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Vista la domanda 21 Dicembre 1905 - 31 Luglio - 26 Settembre 1907 della Società Anonima Industrie Riunite di Filati, con sede in Bergamo, — corredata da progetto 21 Dicembre 1905 — 22 Marzo 1907 a firma dell'Ingegnere Piero Carminati, — intesa ad ottenere la concessione di derivare in sponda sinistra del fiume Serio, presso il ponte di Gandellino, a valle dello sbocco della Val Sedorn a, in territorio del Comune di Gandellino (provincia di Bergamo), una portata media di moduli 17 d'acqua, da restituirsi a valle della confluenza col torrente Goglio, in territorio del Comune di Cromo, dopo avere ricavato, col salto utile di metri 50, 40, la potenza di medi HP. 1142,40, per la destinazione a usi industriali sotto forma di energia elettrica;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita per tale domanda sotto l'impero della cessata legge 10 agosto 1884, N. 2644 sulle derivazioni di acque pubbliche, istruttoria nel cui corso non vennero presentate formali opposizioni avverso la divisata utilizzazione, mentre solo, all'atto del sopraluogo, seguito addì 27 maggio 1909, furono avanzate riserve da parte del rappresentante del Comune di Gandellino e dall'Ingegnere Tullio Gervasoni, nell'interesse del signor Marzocchi Agostino, per la tutela dei rispettivi antichi diritti di uso sulle acque del Serio, esercitati in servizio del Molino del Ponte e per l'irrigazione del Prato Vetriolo, in Comune del Gandellino;

Ritenuto che, in pendenza delle pratiche pel formale riconoscimento di tali antiche utenze e per la tacitazione, da parte della Società richiedente, dei titolari delle utenze stesse, e di altre pure interessate della divisata derivazione, rimase sospeso ogni provvedimento per la relativa concessione, e ciò sin oltre l'entrata in vigore delle nuove norme sulle derivazioni di acque pubbliche di cui al sopravvenuto Decreto Legge 20 Novembre 1916 N° 1664, che frattanto con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 15 Giugno 1918 N. 5776, venivano ammesse a contemporanea istruttoria varie concorrenti domande per l'utilizzazione del Fiume Serio e suoi affluenti torrenti Goglio ed Acqualina, fra le quali la domanda, 20 Febbraio 1918 dalla Società Italiana Ernesto De Angeli per l'Industria dei Tessuti stampati, intesa ad ottenere la concessione di 2 distinti impianti in territorio dei Comuni di Gandellino, Cromo ed Ardesio, dei quali l'uno per derivazione dal Serio e del Goglio (portata moduli 47,501; salto metri 167,90; potenza media HP. 6 82,40) e l'altro per derivazione dell'Acqualina (portata moduli 9,10; salto metri 256,45; potenza media HP. 3111,60), con il ricavo della forza motrice complessiva di HP. 9894;

Che addimostratesi le varie concorrenti domande di sopra accennate, e particolarmente quella della Società De Angeli, tecnicamente incompatibili con la precedente domanda della Società Industrie Riunite di Filati, — già istruita, come si è detto, in applicazione della cessata legge 1874, — con altro Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 31 gennaio 1920 N. 13209, venne esplicitamente dichiarata, in conformità a voto 9 Dicembre 1919 N. 555 e 555 bis del Consiglio Superiore delle Acque, la straordinaria concorrenza con quest'ultima domanda delle diverse istanze ammesse ad istruttoria col Decreto Ministeriale 15 giugno 1918, dinanzi richiamato, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, 3. comma, della allora vigente Decreto Legge 20 novembre 1916, N. 1664 sulle derivazione d'acque pubbliche, riconoscendosi in favore delle sopravvenute istanze predette la sussistenza degli speciali e prevalenti motivi di pubblico interesse previsti dalla legge per la costituzione del rapporto di eccezionale concorrenza;

Che, esaurita l'istruttoria per tutte le concorrenti domande in parola, e promosso sui corrispondenti risultati il definitivo parere del Consiglio Superiore delle Acque, invitandolo nel contempo a pronunciarsi circa l'attendibilità di una proposta avanzata, sin dal 10 Novembre 1919, dalla Società industrie Riunite di Filati, pel coordinamento del proprio impianto, interessante l'alto corso del Fiume Serio con quello divisato dalla Società De Angeli, svolgentesi in massima parte del tronco inferiore del corso d'acqua, il nominato Superiore Consesso, — con un primo voto reso addì

17-18 Marzo 1921 coi numeri 37, 64 - espresse l'avviso che, respinte tutte le altre istanze in quanto non rispondenti al criterio della razionale utilizzazione del corso d'acqua, fossero da accogliersi ai fini della concessione, entrambe le rispettive domande 21 Decembre 1905 - 31 Luglio - 26 Settembre 1907 e 20 Febbraio 1918 delle due Società, previo coordinamento delle progettate derivazioni, a norma ed in applicazione dell'art. 13 del R. Decreto Legge 9 Ottobre 1919, N. 2161, sopravvenuto a regolare la materia delle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Che in base ai suesposti criteri, e tenuto conto degli accordi fra le parti, intervenuti a seguito della discussione e dell'esame di proposte e controproposte da entrambe le parti stesse avanzate, con successivo voto, emesso in adunanza del 13 Maggio 1921 col numero 221, detto Consiglio Superiore delle acque determinava che la modifica dei rispettivi piani di utilizzazione delle delle due Società dovesse seguire giusta il progetto di coordinamento già predisposto dalla Società Industrie Riunite di Filati, con l'elaborato 10 Novembre 1919, successivamente svolto e illustrato con progetto di massima in data del 12 Febbraio 1921: progetto, giusta il quale, alla predetta Società Industrie Riunite di Filati rimane riservata l'utilizzazione dell'alto tronco del fiume Serio tra Candellino e Cromo, e precisamente tra lo scarico della Centrale idroelettica della Ditta Crespi e C. di Candellino, (subito a monte della confluenza della Valle Sedornia), e la confluenza del torrente Goglio, le cui acque verrebbero altresì utilizzate nella stessa costruenda centrale di Cromo, con un ricavo in quest'ultimo della complessiva potenza media di H. P. 2502,59, dei quali H.P. 2282,50, producibili con la portata di medi moduli 37.50 derivabili dal Serio e col salto utile di metri 45:65 e H.P. 220 ritirabili dalla portata media del Goglio, valutai in moduli 10, col dislivello di metri 16'50; ed alla Società Italiana Ernesto De Angeli rimane riservato lo sfruttamento del tronco inferiore del Serio tra Cromo e Ardesio, e precisameote dalla presa della vecchia derivazione denominata «Pranzerone» Poco a valle della confluenza del torrente Goglio, ad una località subito a monte del ponte Ludrigno, nonchè l'utilizzazione, nella stessa centrale idroelettrica, di Ardesio delle acque del Torrente Acqualina, derivante in località «Alberetti», attingendosi dai due impianti la la produzione di una potenza globale media di H.P. 8577.20, dei quali HP. 5465.60 dovuti alla derivazione dal Serio di moduli 47.50 col salto di metri 86.30 e HP. 3111.60 da prodursi con la portata di medi moduli 9,10, dervabili dal torrente Acqualina e col salto utile di metri 256,4?.

Considerato che, in relazione a detto coordinamento, tendente ad assicurare il più razionale sfruttamento dei corsi d'acqua, si provvede con separato Nostro Decreto di pari data del presente per la concessione in favore della Società Italiana Ernesto De Angeli dell'utilizzazione e questa riservata, e che, respingendosi in tal sede le altre istanze, contemplandosi in tal sede tutte le altre istanze, contemplanti minori derivazioni, tecnicamente incompatibili, sia con l'utilizzazione da attuarsi dalla predetta Società De Angeli, che con quella attribuita alla Società Industrie Riunite di Filati, non rimane che dar corso a quest'ultima concessione al cui assentimento non fanno ostacolo ne'prevalenti motivi di pubblico interesse, ne ragioni di terzi, avuto riguardo che le preesistenti utenze, che verranno ad essere soppresse o comunque menomate dall'attuazione del costruendo impianto, troveranno tutela, se legittimamente costituite, nel disposto dell'art. 34 del R. Decreto Legge 9 ottobre 1919, N° 2161 che fa carico al concessionario della più vasta utilizzazione di indennizzare gli antichi utenti con fornitura di corrispondente quantità d'acqua o di energia elettrica;

Visto il disciplinare per tale concessione sottoscritto dal legale rappresentante della società Industrie Riunite di Filati in data 14 Settembre 1922, presso l'Ufficio del Genio Civile di Bergamo Rep. N. 49, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione medesima;

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle acque come dai voti 17-18 Marzo 1921, N. 37 e 64 e 31 Maggio 1921, N. 221;

Visti il R. Decreto Legge 9 Ottobre 1919 N. 2161 ed il regolamento approvato con Decreto Reale 14 Agosto 1920 N. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonchè il R. Decreto Legge 2 Ottobre 1919 N. 1995 recante provvedimenti in favore della produzione di utilizzazione dell'energia idroelettrica;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1

Salvi i diritti dei terzi, e respinta ogni contraria opposizione in quanto venga accolta con le clausole del relativo disciplinare, è concesso alla Società Anonima Industrie Riunite di Filati con Sede in Bergamo, di utilizzare, a scopo di produzione di forza motrice da trasformarsi in energia elettrica per usi industriali le acque del fiume Serio e del suo influente torrente Goglio, nei Comuni di Candellino e Cromo (provincia di Beragmo), mediante due impianti: il primo sul fiume Serio, compreso a valle della centrale idroelettrica della Ditta Crespi e C. di Gandellino, subito a monte della confluenza della valle Sedornia, e il secondo sul Goglio con presa presso lo scarico della centrale idroelettrica di Cromo, esercita dalla nominata Ditta Crespi e C., restituendosi le rispettive portate di medi moduli 37.50 e 10 all'alveo del Serio, Subito a monte della confluenza del torrente Goglio, dopo averne ricavato ad un'unica centrale, da costruirsi in territorio comunale di Cromo, mercè i dislivelli di metri 45,65 e 16,50, le corrispondenti potenze medie di HP. 2282,50 e 220, e così la potenza globale di medi HP. 2502.50.

Tale utilizzazione sarà attuata giusta progetto esecutivo da redigersi con riferimento all'elaborato di massima 12 Febbraio 1921, a firma dell'Ing. Giuseppe Gavazzi, costituente lo approvato piano di coordinamento della derivazone chiesta dalla Società Industrie Riunite di Filati, mediante la propria domanda 21 Dicembre 1905 31 Luglio — 26 Settembre 1907, con l'utilizzazione contemplata dall'istanze 20 Febbraio 1918 della Società Italiana Ernesto De Angeli, che viene ugualmente accolta, ai fini della concessione, con separato Nostro Decreto di pari data del presente.

Art. 2

La presente concessione è accordata per anni sessanta successivi e continui decorrenti dalla data del presente Decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 14 Settembre 1622 Rep. N. 49, e verso il pagamento del canone annuo di L. 7507,50 (lire settemilacinquecentosette e cent cinquanta) a decorrere improrogabilmente dalla scadenza dell'unico termine fissato per l'ultimazione dei lavori dei due impianti.

Art. 3

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato ai capitoli degli stati di revisione dell'entrata per gli esercizi finanziari futuri corrispondenti al capitolo 7. dello Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio corrente.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a San Rossore addì 12 Novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE

CARNAZZA

DE STEFANI

Registrato alla Corte dei Conti addì 12 Novembre 1922.

Reg° 34 Lavori Pubblici, Foglio 13589.

ESTRATTO

del disciplinare in data 14 settembre 1922, Numero di Repertorio 49.

OMISSIS

Art. 8

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della Società concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti strade, canali, scoli e simili, sia der le difese delle proprietà e del buon regime del fiume Serio e del torrente Goglio in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima ci iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Nell'interesse dell'igiene e della piscicoltura sono assolutamente vietati gli inquinamenti delle acque derivate.

Art. 15

Riserva di energia in favore dei Comuni rivieraschi.

Ai Comuni rivieraschi di Gandellino e Gromo nel tratto compreso tra le prese ed il punto di restituzione sarà dalla Società concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente ad HP. 75 da consegnarsi all'officina di produzione.

Resta fissato in anni quattro dalla data del Decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste ed in tre anni dalla data dell'accordo fra la Società concessionaria e i Comuni, il termine entro cui dovranno avere utilizzato l'energia ad essi riservata.

In mancanza di accordo il riparto fra i Comuni interessati della complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo da essi dovuto sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento saranno determinati con successivo Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque, ed in tal caso il termine entro cui i Comuni dovranno avere effettivamente utilizzata l'energia ad essi riservata, decorrerà dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 16°

Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e della Provincia

La Società concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportata oltre i 15 Km' dal territorio dei Comuni di Gandellino e Gromo, e fuori il territorio della Provincia di Bergamo per i provvedimenti che il predetto Dicastero potrà adottare a norma dell'articolo 40, 4° comma e seguenti del R. Decreto 9 ottobre 1919, N° 2161, e dell'articolo 42 del Regolamento 14 agosto 1920, N° 1285, circa i sovracanoni che, a decorrere dalla data di decorrenza del canone governativo di cui all'articolo 12 del presente disciplinare potrà essere imposto a favore degli enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli enti medesimi, giusta le su citate disposizioni.

Art. 17°

Richamo a Leggi e Regolamnti

Oltre alle condizioni contenute nel presenle disciplinore la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R. Decreto 9 ottobre 1919, N° 2161, e del relativo regolamento 14 agosto 1920, N. 1285, per le derivazioni d'acque pubbliche nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicultura, l'industria l'igiene e la sicurezza pubblica.

6452 – A pagamento.

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della nazione

Re d'Italia

Vista la domanda 20 febbraio 1918 della Società Italiana Ernesto De Angeli per l'industria dei tessuti stampati, anonima con sede in Milano, corredata da progetto di pari data, a firma dell'ingegnere Angelo Omodeo, intesa ad ottenere la concessione di utilizzare le acque del fiume Serio e dei suoi affluenti Goglio ed Acqualina, mediante due distinti impianti svolgentisi in territorio dei comuni di Gandellino, Gromo ed Ardesio (Provincia di Bergamo), dei quali l'uno sul Serio, capace di creare con la portata media annuale di mod. 47.50, ivi comprese le acque dell'affluente Goglio, e col salto utile di metri 167,90, la potenza di medi HP 2782,40, e l'altro sull'Acqualina, atto a produrre, con la portata media annuale di mod. 9.10, e con un salto di metri 256,45, la potenza di medi HP 3111.60; ritraendosi in conseguenza dai due impianti la complessiva forza motrice media di HP 9894, da utilizzarsi, sotto forma di energia elettrica, a scopo industriale;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 giugno 1918, n° 5776, col quale la suindicata domanda venne ammessa a contemporanea istruttoria con le seguenti incompatibili istanze con essa concorrenti di diritto, e cioè:

a) e b) 17 agosto 1907 dell'ingegnere Guido Mina in nome e nell'interesse del sig. Giacomo Maninetti fu Melchiorre di Ardesio, corredate da progetti tecnici in data 17 agosto 1907-11 aprile 1908, a firma dello stesso ingegnere Mina, per la concessione di modificare ed estendere le utenze esercitate dalla nominata ditta Maninetti sulle acque del fiume Serio, nei due tratti compresi tra la confluenza del Goglio e quella dell'Acqualina e tra i ponti di Briolta e di Ludrigno, in territori di Gromo ed Ardesio, a scopo industriale ed irriguo, destinandole esclusivamente alla produzione di forza motrice, mediante due distinti impianti, coi quali, dalla portata media di mod. 25, si sarebbe ricavato, coi rispettivi salti di metri 56,77 e 22,69, la potenza dinomica di HP 1892 e 756;

c) 7 gennaio 1917 della Società anonima Cotonificio bustese, corredata da progetto di pari data a firma dell'ing. Giuseppe Vertova, per la concessione di derivare mod. 24 d'acqua dal fiume Serio, con presa in comune di Gromo, immediatamente a valle della confluenza col torrente Goglio, e restituzione all'alveo del Serio nel territorio di Ardesio, presso la confluenza col torrente Acqualma, per ricavarne, con un salto di metri 54, la forza motrice di HP 1728; dichiarandosene, nel contempo, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, come da voto 31 maggio 1918, n. 260, l'eccezionale concorrenza, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664, allora in vigore sulle derivazioni d'acque pubbliche, con altra incompatibile domanda contemplante l'utilizzazione del torrente Acqualina (portata mod. 7,50, salto m. 200,50, potenza HP 2005), domanda precedentemente presentata, sotto la data 17 agosto-4 novembre 1916-3 gennaio 1917, dall'ing. Licinio Livini, per conto della medesima Società De Angeli e sulla quale erasi già svolta l'istruttoria di legge disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 agosto 1917, n. 5247;

Ritenuto, inoltre, che, con decreto Ministeriale 31 gennaio 1920 n. 13,269, venne esplicitamente dichiarata, in conformità al voto 9 dicembre 1919, nn. 555 e 565-bis del Consiglio superiore delle acque, la straordinaria concorrenza delle varie istanze contemplate dal dianzi citato decreto Ministeriale 15 giugno 1918 con la domanda 21 dicembre 1905-31 luglio 26 settembre 1907 della Società anonima industrie riunite di filati con sede in Bergamo, per derivazione in sponda sinistra del Serio giusta progetto a firma dell'ingegnere P. Carminati, con presa presso il ponte di Gandellino, a valle dello sbocco della Valle Sedornia e restituzione inferiormente alla confluenza col torrente Goglio (portata media moduli 17: salto utile metri 50,40: potenza media HP 1142,40); e ciò in quanto, pur risultando tale domanda, già istruita sotto l'impero della cessata legge 10 agosto 1884, n. 2644, senza che peraltro nessun definitivo provvedimento fosse intervenuto a suo riguardo prima dell'entrata in vigore delle nuove norme sulle derivazioni d'acque pubbliche, tecnicamente incompatibile con le varie altre di cui al ripetuto decreto Ministeriale 15 giugno 1918, venne tuttavia riconosciuta in favore di queste ultime, comunque posteriormente presentate, la sussistenza degli speciali e prevalenti motivi di pubblico interesse previsti dalla legge per la costituzione del rapporto di eccezionale concorrenza;

Che, frattanto, con separate dichiarazioni, entrambe in data del 6 febbraio 1919, il signor Antonio Tognella rinunciava:

ad una sua domanda 20 luglio 1918, per derivazione dal Serio e suo affluente Acqualina, da esso presentata, in nome proprio, col corredo di progetto a firma dell'ingegnere Vertova (potenza complessiva media HP 3010, ricavabile da quattro impianti), domanda altresì incompatibile con quelle di cui al più volte citato decreto Ministeriale 15 giugno 1918;

nonchè, quale amministratore delegato dalla Società anonima Cotonificio bustese, alle altre due domande di quest'ultima Società: 7 gennaio 1917, per derivazione dal Serio (domanda compresa fra quelle di cui al decreto Ministeriale 15 giugno 1918) e 25 ottobre 1917, per derivazione dal torrente Acqualina, in comune di Ardesio (portata mod. 5,50, salto metri 20,40, potenza HP 150), ammessa ad istruttoria con decreto Ministeriale 21 gennaio 1918, n. 8077, e addimostratasi tecnicamente incompatibile con l'utilizzazione dello stesso torrente contemplata dalla domanda 20 febbraio 1918 della Società italiana Ernesto De Angeli;

Che, ciò stante, dovendosi adottare definitive determinazioni in

merito al razionale sfruttamento delle forze idriche del fiume Serio e i suoi confluenti Goglio ed Acqualina, giusta le utilizzazioni formanti oggetto delle restanti concorrenti domande:

a) 21 dicembre 1905, 31 luglio, 26 settembre 1907 della Società industrie riunite di filati;

b) e c) 17 agosto 1907 dell'ing. Guido Mina, per conto della Ditta Giacomo Maninetti:

d) 17 agosto, 4 novembre 1916, 3 gennaio 1917 dell'ing. Licinio Livini, per conto della Società italiana Ernesto De Angeli;

e) e 20 febbraio 1918 di quest'ultima Società;

sui risultati dell'istruttoria compiuta per le domande stesse venne promosso il prescritto parere del Consiglio superiore delle acque, invitandolo, nel contempo a pronunziarsi circa l'attendibilità di una proposta di coordinamento, avanzata fin dal 10 novembre 1919, dalla Società industrie riunite di filati, per rendere compatibile il proprio impianto, interessante l'alto corso del fiume Serio con quello divisato dalla Società De Angeli, svolgentesi in massima parte nel tronco inferiore del corso d'acqua;

Considerato che il nominato superiore consesso, portando il proprio esame sulla questione, con un primo voto emesso addì 17-18 marzo 1921 coi numeri 37 e 64, espresse l'avviso che fossero senz'altro da respingere le due domande 17 agosto 1907 presentate nell'interesse della Ditta Maninetti, non prevedendo tali domande l'utilizzazione integrale delle riserve idrauliche contenute nel tronco di Serio tra la Valle Sedornia ed il Ponte di Ludrigno, nè doversi ulteriormente tener conto, in confronto al più vasto sfruttamento del torrente Acqualina, contemplato dalla nuova domanda 20 febbraio 1918 della Società italiana Ernesto De Angeli, della precedente istanza 17 agosto, 4 novembre 1916, 3 gennaio 1917 dell'ingegnere Licinio Livini per conto della stessa Società istanza pertanto ugualmente da respingersi; mentre, nei confronti delle restanti utilizzazioni del fiume Serio e suoi affluenti Acqualina e Goglio divisate dalla ripetuta Società De Angeli e dalla Società industrie riunite di filati, determinò potersi accogliere entrambe le rispettive domande 20 febbraio 1918 e 21 dicembre 1905, 31 luglio, 26 settembre 1907, previo coordinamento ai fini della più razionale utilizzazione dei corsi d'acqua, a norma ed in applicazione dell'art. 13 del R decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sopravvenuto a regolare la materia delle derivazioni di acque pubbliche;

Che, in base ai suesposti criteri, e tenuto conto degli accordi fra le parti, intervenuti a seguito della discussione e dell'esame di proposte e controproposte da entrambe le parti stesse avanzate, con successivo voto reso in adunanza del 31 maggio 1921. col n. 221, detto Consiglio superiore delle acque determinava che la modifica dei rispettivi piani di utilizzazione delle due Società dovesse seguire giusta il progetto di coordinamento già proposto dalla Società Industrie Riunite di Filati, con l'elaborato 10 novembre 1919, successivamente svolto e illustrato con progetto di massima in data del 12 febbraio 1921:

Che, giusta tale progetto, alla Società Industrie Riunite di Filati rimane riservata l'utilizzazione dell'alto tronco del fiume Serio tra Gandellino e Gromo, e precisamente tra lo scarico della centrale idroelettrica della Ditta Crespi e C. di Gandellino (subito a monte della confluenza della Valle Sedornia), e la confluenza del torrente Goglio, le cui acque verrebbero altresì utilizzate nella stessa costruenda centrale di Gromo, con un ricavo in quest'ultima della complessiva potenza media di HP 2502,50 dei quali HP. 2282,50 producibili con la portata di medi mod. 37,50 derivabili dal Serio e col salto utile di metri 45,65, e HP. 220 ritraibili dalla portata media del Goglio, valutata in mod. 10, col dislivello di metri 16,50; ed alla Società italiana Ernesto De Angeli rimane riservato lo sfruttamento del tronco inferiore del Serio tra Gromo ed Ardesio, e precisamente dalla presa della vecchia derivazione denominata Pranzerone, poco a valle della confluenza del torrente Goglio, ad una località subito a monte del ponte di Ludrigno, nonchè l'utilizzazione, nella stessa centrale idroelettrica di Ardesio, delle acque del torrente Acqualina, derivate in località Albaretti, attingendosi dai due impianti la produzione di una potenza globale media di HP. 8577,20, dei quali HP. 5465,60 dovuti alla derivazione dal Serio di medi mod. 47,50 col salto di metri 86,30 e HP. 3111,60 da prodursi con la portata di medi moduli 9,10, derivabile dal torrente Acqualina e col salto utile di metri 256,45.

Considerato che detto coordinamento delle derivazioni chieste dalle Ditte concorrenti è tale da assicurare la più razionale utilizzazione dei corsi d'acqua e che, non essendosi ritenuto necessario espletare al riguardo ulteriore istruttoria, riferendosi il coordinamento stesso a derivazioni complementari che interessano il medesimo tratto del fiume Serio contemplato dalle originarie domande delle due Ditte, può senz'altro farsi luogo, giusta il piano di utilizzazione con esso prospettato, ad entrambe le concessioni di che trattasi, al cui assentimento non fanno ostacolo prevalenti motivi di pubblico interesse;

Considerato, per quanto riguarda la concessione chiesta dalla Società italiana Ernesto De Angeli con la propria domanda 20 febbraio 1918, che nel corso dell'istruttoria disposta con decreto Ministeriale 15 giugno 1918, furono presentati taluni reclami intesi alla salvaguardia di preesistenti diritti d'uso (e cioè i ricorsi 7 luglio 1918 del sig. Zucchelli Giovanni fu Bortolo, per sè e fratelli, per l'utenza sul torrente Acqualina in località Ponte dell'Acqualina; 10 luglio 1918 del sig. Zucchelli Bortolo fu Antonio, per analoga utenza in contrada Valcanale di Ardesio; 18 luglio 1918 del sig. Zucchelli Domenico fu Giuseppe, per sè e consorti, per la derivazione dello stesso torrente in contrada Baranzini di Ardesio; 18 luglio 1918 del sig. Maninetti Giacomo, per l'antica derivazione dal Serio, in territorio di Gromo al Ponte della Tinella; 18 luglio 1918 del sig. Velati G. B. fu Battista, per la derivazione dal Serio in servizio della fucina del Pianello; 19 luglio 1918 del sig. Santus Servilio per la propria utenza sul torrente Goglio destinata all'azionamento di una segheria da legnami in territorio di Gromo;

22 agosto 1918 della ditta A. Personeni e C. di Clusone per la derivazione dal Serio, a monte del Ponte delle Seghe animante una centrale elettrica), ma che tali reclami non possono costituire impedimento all'assentenda concessione, in quanto ogni minore utenza se legittimamente costituita, troverà tutela nel disposto dell'art. 34 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, che fa carico al concessionario della più vasta utilizzazione di indennizzare gli antichi utenti con fornitura, a propria cura e spese, di una corrispondente quantità d'acqua o di energia elettrica;

mentre per quel che concerne le opposizioni sollevate all'atto del sopraluogo seguito addì 22 agosto 1918, dai signori ingegneri Gaetano Prato e Luigi Albani, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Bergamo e della Roggia Merlana, per segnalare i temuti danni di perturbamento del naturale deflusso del Serio, in conseguenza delle progettate opere, assumentisi tali da determinare l'immagazzinamento delle acque derivate e la loro discontinua restituzione con grave pregiudizio delle utenze a valle, le opposizioni stesse non si ritengono seriamente fondate, nè perciò attendibili, trattandosi, a giudizio dei competenti tecnici, dell'attuazione di un impianto a deflusso continuo e non ad immagazzinamento, mentre, in ogni caso, la dimostrazione della completa efficacia della regolazione dei deflussi, mercè apposito bacino di compensazione, potrà essere fornita dalla Ditta concessionaria in sede di presentazione del progetto definitivo dell'impianto medesimo;

Che perciò, nulla ostandovi anche nei riguardi dei terzi, e provvedendosi con separato Nostro decreto all'emanazione della concessione per derivazione dal Serio e suo influente Goglio, riservata alla Società Industrie Riunite di Filati, può ben farsi luogo alla definitiva concessione in favore della Società anonima italiana Ernesto De Angeli, delle derivazioni d'acqua dal fiume Serio e dal torrente Acqualina, nei limiti e con le modalità sovra esposte, tenendosi pur conto che per la più sollecita realizzazione dei benefici conseguibili con l'attuazione di tali impianti, le relative opere sono state già autorizzate in via provvisoria e dichiarate urgenti ed indifferibili con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 novembre 1921, n. 11283, su conforme richiesta della Società interessata;

Visto il disciplinare relativo a tale definitiva concessione, che

avrà decorrenza dal 7 gennaio 1922 data dell'atto di sottomissione per la cennata autorizzazione provvisoria, disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante della Società italiana Ernesto De Angeli, addì 8 luglio 1922, presso l'Ufficio del Genio civile di Bergamo, repertorio n. 48, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione medesima, e che prevede due distinti periodi per l'attuazione degli impianti con la conseguente graduazione del canone corrispettivo, stabilendo in anni 3, dalla data di notifica del presente decreto, il termine utile per la esecuzione delle opere della derivazione dal Serio tra Gromo ed Ardesio (portata mod. 47,50, potenza HP 5465,60) ed in anni due, dalla scadenza di detto primo periodo, il termine per l'esecuzione delle opere di derivazione dal torrente Acqualina (portata mod. 9,10; potenza HP 3111.60) ed il completamento delle opere tutte oggetto della concessione, con un ricavo della potenza nominale complessiva di HP 8577.20;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, come dai voti 17-18 marzo 1921, n. 37 e 64 e 31 maggio 1921, n 221;

Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonchè il R. decreto-legge 2 ottobre 1895 recante provvedimenti in favore della produzione ed utilizzazione dell'energia idroelettrica;

Su proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, e respinta ogni contraria opposizione, è concesso alla Società Italiana Ernesto De Angeli per l'industria dei tessuti stampati, anonima con sede in Milano, di utilizzare a scopo di produzione di forza motrice da trasformarsi in energia elettrica per usi industriali le acque del fiume Serio e del suo influente torrente Acqualina nei comuni di Gromo ed Ardesio (provincia di Bergamo), mediante due impianti: il primo sul Serio, con presa alla vecchia derivazione di «Pranzerone», poco a a valle della confluenza del torrente Goglio, ed il secondo sull'Acqualina, con presa in località Albaretti restituendosi le rispettive portate di medi mod. 47,50 e 9,10 in sponda destra del fiume Serio, subito a monte del ponte di Ludrigno, dopo averne ricavato, ad un'unica centrale idroelettrica da costruirsi in territorio comunale di Ardesio, mercè il dislivello di metri 86,30 e 256,45, le corrispondenti medie HP 5465,60 e 3111,60 e così la potenza globale di medi HP 8577,20

Tale utilizzazione sarà attuata giusta progetto esecutivo da redigersi con riferimento a quello di massima corredante la domanda 20 febbraio 1918 della Società De Angeli ed in relazione al piano di coordinamento con l'utilizzazione del tratto a monte del Serio e suo influente Goglio, riservata alla Società industrie riunite di filati.

Art. 2.

La presente concessione è accordata per anni sessanta successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento per la provvisoria autorizzazione alla esecuzione delle opere dei cennati impianti, e cioè dal 7 gennaio 1922, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 8 luglio 1922, rep. n. 48, e verso il pagamento dei corrispondenti canoni annui di L. 16.396,80 e di L. 25.731,60, rispettivamente dovuti a decorrere improrogabilmente dalla scadenza dei termini fissati per l'attuazione delle opere contemplate nei due distinti periodi esecutivi degli impianti.

Art. 3.

L'introito delle suindicate prestazioni annue sarà imputato ai capitoli degli stati di previsione dell'entrata per gli esercizi finanziari futuri nel corso dei quali le prestazioni stesse risulteranno dovute, corrispondenti al capitolo 7 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio corrente.

Art. 4.

Con riserva di provvedere, con separato decreto, alla concessione in favore della Società industrie riunite di filati, in accoglimento della sua domanda 21 dicembre 1905, 31 luglio, 26 settembre 1907, ed in rapporto al coordinamento dell'utilizzazione da questa contemplato con quella oggetto della presente concessione, nel nome della Società italiana Ernesto De Angeli, sono respinte a tutti gli effetti di legge, in quanto non rispondenti al criterio dell'integrale sfruttamento dei corsi d'acqua considerati, e per riflesso di incompatibilità tecnica con entrambe le utilizzazioni deliberate in favore della Società De Angeli e Industrie riunite di filati, la domanda:

a) e *b*) 17 agosto 1907 dell'ingegnere Guido Mina in nome e nell'interesse del signor Giacomo Maninetti fu Melchiorre di Ardesio, per varianti alle esistenti utenze sul fiume Serio, nei tratti compresi tra la confluenza del Goglio e quella dell'Acqulina e tra i ponti di Briolta e di Ludrigno;

c) 17 agosto-4 novembre 1916-3 gennaio 1917 dell'ingegnere Licinio Livini, per conto della Società italiana Ernesto De Angeli, per derivazione dal torrente Acqualina;

Prendendosi, inoltre, formale atto delle dichiarazioni di rinuncia prodotte in data del 6 febbraio 1919, dal signor Antonio Tognella, in proprio e quale amministratore delegato della Società anonima Cotonificio Bustese, alle domande 20 luglio 1918 per derivazione dal Serio, 7 gennaio 1917 per derivazione dallo stesso corso d'acqua, e 25 ottobre 1917 per derivazione dal torrente Acqualina, domande tutte ugualmente incompatibili sia con la presente concessione in favore della Società italiana Ernesto De Angeli, che con quella da assentirsi alla Società industrie riunite di filati.

Il Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Carnazza.
De Stefani.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1922, reg. 3, lav. pub. fogl. 13590.

ESTRATTO

del disciplinare in data 8 luglio 1922
N. di Rep. n. 48.

Omissis.

Art. 8.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del fiume Serio e torrente Acqualina, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori quanto se venga accertato in seguito.

Nell'interesse dell'igiene e della piscicoltura sono assolutamente vietati gl'inquinamenti delle acque derivate.

Art. 15

Riserva di energia in favore dei Comuni rivieraschi.

Ai Comuni rivieraschi di Gromo ed Ardesio, compresi tra il punto di presa e il punto di restituzione della derivazione del fiume Serio, sarà dalla Società concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente ad HP 150 da consegnarsi all'officina di produzione.

Parimenti al Comune rivierasco di Ardesio, nel cui territorio cade la derivazione del torrente Acqualina, sarà dalla stessa Società riservata una quantità di energia corrispondente ad HP 100 da consegnarsi all'officina di produzione.

Resta fissata in anni quattro, dalla data del decreto di concessione, il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste, ed in anni tre dalla data dell'accordo fra la Società concessionaria ed i Comuni, il termine entro cui dovranno avere utilizzato l'energia ad essi riservata.

Il riparto fra i Comuni interessati della complessiva quantità di energia loro riservata, ed il prezzo da essi dovuto sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento, saranno, in mancanza di accordo tra gli Enti e la Società concessionaria, determinati con successivo decreto del Ministero dei

lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

In tal caso il termine entro cui i Comuni dovranno avere effettivamente utilizzata l'energia ad essi riservata, decorrerà dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 16.

Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e della Provincia.

La Società concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle finanze il quantitativo dell'energia trasportata oltre i quindici chilometri dal territorio dei comuni di Gromo ed Ardesio, o fuori il territorio della provincia di Bergamo, per i provvedimenti che il predetto Dicastero potrà adottare a norma dell'art 40, 4° comma e seguenti del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161 e dell'art. 42 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, circa il sovracanone che potrà essere imposto a favore degli Enti locali stabilendosi anche il riparto del detto sovracanone fra gli Enti medesimi, giusta le succitate disposizioni.

Art. 17.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161 e del relativo regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

6403 — A pagamento.

PROVINCIA E CIRCONDARIO DI AQUILA

COMUNE DI SCOPPITO

AVVISO D'ASTA

per nuovo incanto e definitivo deliberamento

Essendosi in tempo utile 27 gennaio 1923, ore 10, presentata offerta di ventesimo dal signor Santilli Biagio a nome e per conto della Cooperativa di lavoro fra braccianti ed affini di Forcelle di Preture a ciò espressamente delegato con deliberazione Consiliare del 4 gennaio 1923, sul prezzo di provvisoria aggiudicazione fatta al signor Santavicca Giuseppe per la somma di L. 159.435,08 dell'appalto per la costruzione della strada Comunale che mette in comunicazione le frazioni: Cave - Forcellette - Vallinsù - San Bartolomeo e Casale con il centro del Comune, diminuendo così il prezzo suddetto a L. 151.510,83, si rende di pubblica ragione che nel giorno 12 febbraio 1923, alle ore 10 a. m. avranno luogo i nuovi e definitivi incanti per l'appalto suespresso.

Scoppito, 27 gennaio 1923.

Il sindaco
P. Valente.

Il segretario
E. Santucci.

7016 — A pagamento.

AMMINISTRAZIONE

dell'Ospedale Francesco Trabattoni Giuseppe Ronzoni in Seregno

Nell'incanto pubblico tenutosi il giorno 17 gennaio 1923, in Besana Bra, nella sala della trattoria Fumagalli, a rogito dott. Riccardo Trabattoni notaio in Seregno, per la vendita degli stabili e dei terreni situati in Nibionno alle frazioni del Mongodio e del Mongodiello distinte come nell'avviso d'asta del 1° dicembre 1922, della superficie totale di circa Ea 15,5310, pari a pertiche milanesi 237 circa, col reddito annuo di L. 627.52, i detti stabili e terreni vennero provvisoriamente aggiudicati al signor Fumagalli Samuele fu Luigi di Nibionno per se o per persone a dichiarare per la complessiva somma di L. 95.000.

Si avverte quindi il pubblico che coerentemente all'avviso d'asta del 1° dicembre 1922 il termine utile - fatali - per presentare offerte di aumento, non inferiori al ventesimo della detta somma di provvisoria aggiudicazione, scade alle ore 14 del 19 febbraio 1923.

Chiunque in conseguenza intenda fare il detto aumento è invitato a presentare la sua offerta su foglio di carta bollata da L. 2,40 accompagnata dal relativo deposito non oltre il suddetto giorno alla segreteria di quest'Amministrazione ove potrà prendere visione del capitolato relativo.

Seregno, 21 gennaio 1923.

Per l'Amministrazione
Il presidente
Carlo Ronzoni.

Il segretario
G. Colombo.

7022 — A pagamento.

R. Intendenza di finanza della provincia di Palermo

AVVISO

di unico incanto a schede segrete per l'aggiudicazione definitiva del noleggio di una pirolancia per la sorveglianza finanziaria nel porto di Palermo ed adiacenze

SI RENDE NOTO

che nel giorno di giovedì 15 marzo 1923, alle 15, in una delle sale dell'Intendenza di finanza, avanti il sig. intendente o di persona da esso delegata, si procederà ad unico incanto a schede segrete a termini dell'art. 87, lettera a), del regolamento di contabilità generale dello Stato per la definitiva aggiudicazione al migliore offerente anche quando vi sia una sola offerta del noleggio di una pirolancia per la sorveglianza finanziaria nel porto di Palermo e sue adiacenze, alle seguenti condizioni:

1. Gl'incanti saranno aperti sul canone di L. 41.000 annuale e le offerte di ribasso su tale canone dovranno essere scritte, giusta il modello qui appresso tracciato, su carta di L. 2 debitamente suggellate ed esprimere in lettere ed in cifre la percentuale di ribasso che s'intende di fare sul canone di base; e presentate al presidente dell'asta personalmente nel giorno e nell'ora fissata per l'incanto, ovvero dovranno a lui farsi pervenire, anche a mezzo della posta, fino al giorno ed all'ora stabilita per l'apertura dell'incanto.

2. Ciascuna offerta dovrà essere corredata:

a) da una ricevuta di deposito provvisorio di L. 4100 in numerario presso una sezione di tesoreria dello stato da esibire in busta aperta e separata dall'offerta;

b) non contenere modificazioni, riduzioni e riserve di sorta alle condizioni stabilite nel capitolato d'oneri;

c) da un certificato penale e da altro certificato comprovante che il concorrente non si trovi in istato di incapacità o di fallimento, di data non anteriore di due mesi dal giorno dell'incanto. Sono esonerate dalla produzione dei detti certificati le persone che provino di avere in corso altri altri contratti di noleggio di galleggianti con Amministrazioni dello Stato;

d) le offerte dovranno portare la firma ed il domicilio dell'offerente;

e) le offerte delle Società costituite dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da un mandatario nominato per atto pubblico ed accompagnate dalla copia dell'atto costitutivo della Società, o da certificato della cancelleria del tribunale di data non anteriore di un mese dal giorno dell'incanto, costatante l'adempimento delle formalità prescritte dagli articoli 90 e seguenti dal Codice di commercio, non che la sede, lo scopo della Società e la sua legale rappresentanza;

f) saranno escluse dal concorrere all'incanto le persone che, nell'eseguire altre imprese si siano rese colpevoli di negligenza o di mala fede tanto verso il Governo che verso i privati ai sensi dell'art. 79 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

3. I depositi non si accetteranno in altra forma e se ne ordinerà subito la restituzione a coloro che non rimarranno aggiudicatari.

Il deposito fatto dall'aggiudicatario sarà trattenuto per garenzia dell'offerta fino al collaudo e consegna della pirolancia, e per le spese contrattuali osservate le formalità stabilite dagli articoli 539 e seguenti delle istruzioni di contabilità generale sul servizio del tesoro.

L'eccedenza sarà restituita dopo la stipulazione del contratto. A coloro che avranno fatti i depositi senza presentare offerte si rilascerà analogo certificato, salvo ad essi di richiedere la restituzione a chi di ragione.

4. L'appalto avrà la durata di un quinquennio a decorrere dal giorno della consegna della pirolancia, che avverrà mediante verbale in triplice originale.

5. La pirolancia dovrà misurare in lunghezza dagli otto agli undici metri sulle perpendicolari, essere alta e larga in proporzione e se costruita in legno, dovrà avere la chiglia fasciata in rame fino al di sopra della linea di galleggiamento.

Dovrà avere macchina e caldaia proporzionata ed ottima condizione, dovendo rimanere costantemente in servizio, ed avere una velocità non inferiore ad otto miglia all'ora.

L'Amministrazione dovrà adibirla per i vari servizi d'Istituto della R. guardia di finanza nei modi espressi dell'art. 20 del capitolato.

6. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di esercizio, di manutenzione, di riparazione e tutte quelle altre stabilite dal Codice, dal regolamento sulla marina mercantile e dalle leggi finanziarie vigenti e future.

7. L'appaltatore dovrà fornire la pirolancia di tutti gli attrezzi necessari alla navigazione o all'ormeggio e provvedere pel rimpiazzo della pirolancia nel caso che questa si trovi in riparazione.

8. Il natante pronto al servizio, dovrà essere consegnato all'Amministrazione infra sessanta giorni dalla data della comunicazione all'appaltatore della seguita approvazione del contratto.

Il dettaglio di tutte le condizioni che regolano l'appalto è esposto nel capitolato d'oneri che formerà parte integrante del contratto, e che trovasi ostensibile presso la Intendenza di finanza di Palermo ed i Comandi dei Circoli delle guardie di finanza di Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Trapani e Girgenti.

9. Le spese d'asta, comprese quelle di stampa dell'avviso e del capitolato, d'inserzione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi della R. prefettura di Palermo e le altre dipendenti dal contratto e di una copia autentica di esso per uso dell'Amministrazione, sono tutte a carico dell'appaltatore.

Palermo, 27 gennaio 1923.

L'intendente
De Lucia.

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto (o la Ditta sottoscritta) dichiara obbligarsi di fornire la pirolancia occorrente per la sorveglianza finanziaria per il porto di Palermo, ed adiacenze, giusta le condizioni inserte nell'avviso d'asta del 31 agosto 1914 e relativo capitolato per canone annuale di L. . . . (lettere e cifre).

(Data)

. . . .

(Nome, cognome, paternità, domicilio od indicazione della Ditta con firma del legale rappresentante).

. . . .

6992 — A credito.

Reparto costruzioni edilizie d'aeronautica

Sezione di Torino

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87 *a*) e 90 del regolamento generale di contabilità dello Stato

SI FA NOTO

che il giorno 15 febbraio 1923, alle ore 11, si procederà in Torino nell'Ufficio della sezione costruzioni edilizie d'aeronautica militare, posto in Torino, via Maria Vittoria, 39 (p. 1°), avanti il capo sezione o chi per esso, a pubblico incanto, ad offerte segrete, all'appalto seguente:

Opere occorrenti per la modifica dei pilastri e per la sostituzione dei pilastri posteriori in legno, dell'Hangar n. 1 di planimetria al Campo di aviazione «Mario Santi» in Venaria Reale (Torino), per l'ammontare di L. 40.000.

La cauzione a garanzia del contratto è di L. 4.200.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni 50 dalla data del processo verbale di consegna dei lavori medesimi.

Il capitolato e le condizioni di appalto sono visibili presso la sezione Costruzioni edilizie d'aeronautica di Torino in tutti i giorni, non festivi, nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire alla Sezione suddetta i seguenti documenti non più tardi delle ore 10 del giorno 14 febbraio 1923, pena l'esclusione in caso di ritardo:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di 4 mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione l'aspirante è nato; l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato, legalizzato dal prefetto o dal sotto-prefetto nella cui giurisdizione detto Comune è compreso se non rilasciato dal sindaco di Torino.

b) un certificato d'idoneità, infra sei mesi anteriore alla data in cui è tenuta l'asta rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati, analoghi a quelli d'appaltarsi, nel quale si assicuri di aver egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori;

Per ottenere il certificato di idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore a sei mesi a quell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo di grado o con attribuzioni non inferiori a quello di capo reparto delle costruzioni edilizie d'aeronautica o direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza, od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito, per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli d'appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti, ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra la amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuta l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma B) il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso funzionario non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste ed essere confermato sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

Della esibizione di tale certificato di idoneità sono esonerati quegli appaltatori, i quali al momento dell'appalto di cui sopra, abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questo Reparto, ovvero abbiano eseguito lodevolmente, per conto del Reparto stesso, altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso d'asta;

c) una dichiarazione su carta da bollo da L. 2,40 con cui il concorrente attesti d'essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione delle opere e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare

Qualora il concorrente all'asta non possa provare la propria abilità nel modo ora detto, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto purchè presenti in sua vece una persona che riunisca le suespresse condizioni, ed alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori, mercè apposito atto in carta bollata con cui questa persona dichiari di assumersi tale compito

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato d'idoneità sono però sempre indispensabili anche per la persona dell'arte, cui esso intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione militare si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi, presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte scritte su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2,40 firmate e chiuse in piego.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere.

Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si terrà valida questa ultima

Le società commerciali e le cooperative di produzione e lavoro che intendono concorrere all'appalto dovranno comprovare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti, la loro regolare costituzione, che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società o Cooperativa da esso rappresentata.

Le cooperative di produzione e lavoro dovranno inoltre esibire una dichiarazione da rilasciarsi dall'Istituto nazionale per la cooperazione, colla quale detto ente si obblighi di assumere tutti gli oneri che deriveranno da eventuali inadempienze da parte della cooperativa assuntrice.

Saranno considerate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, le offerte che non portino la indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dell'italiana o della francese e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo, sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta ma saranno denunciate all'autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte in piego chiuso e sigillato per mezzo della posta, o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte, se non saranno presentate, o non giungeranno all'Ufficio delle costruzioni edilizie di aeronautica di Torino prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto deposito di cui in appresso e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta e anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorassero in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di un'autorità militare, per riceverví le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una delle Regie sezioni di tesoreria del Regno il deposito della somma sopra stabilita per cazione.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente o in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando ragguagliati al valore di Borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito, verranno riconosciuti almeno uguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Il detto deposito potrà essere fatto anche nella cassa della suddetta sezione, ma solo quando taluno dei concorrenti per bene accertati impedimenti di forza maggiore non avesse potuto fare il versamento in tesoreria o non fosse più in tempo di eseguirvelo, ed a condizione che il concorrente si obblighi farne un altro nella sezione di tesoreria, qualora rimanga deliberatario e di presentare la ricevuta del nuovo deposito per ottenere la restituzione del primo.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, bensì presentate separatamente.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto il maggiore ribasso di un tanto per cento sul prezzo d'asta, purchè sia non inferiore al ribasso minimo stabilito in una scheda di base suggellata, che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati, quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere rimasti aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza poi presentare offerte, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo

Tutte le spese relative all'incanto ed ai contratti, cioè di segreteria, di carta bollata, di stampa, di inserzioni, di registro, saranno a carico del deliberatario

Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli d'oneri adoperati per la stipulazione del contratto e di quelli che esso richiedesse, ed a tal uopo dovrà anticiparne l'importo nella somma di L. 1500, salvo liquidazione finale.

Si previene che entro i cinque giorni dal deliberamento, l'aggiudicatario, dovrà presentarsi presso questa Direzione per la stipulazione del contratto.

Torino, 27 gennaio 1923.

Il maggiore capo sezione
D'Alfonso Augusto

6993 — A credito.

N. 2.

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 24 febbraio 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere marittime e presso la prefettura di Pisa avanti al prefetto si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo

Appalto dei lavori occorrenti per l'esecuzione di opere di difesa della spiaggia di Marina di Pisa contro le corrosioni del mare.

Importo presunto complessivo L. 811,975,41 soggetto a ribasso

L'asta avrà luogo a termini abbreviati ai sensi dell'art. 74 secondo comma e con le modalità dell'art. 87 lett. A del Regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'Autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta, ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n. 2 e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei Lavori Pubblici (Sezione contratti).

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 6 febbraio 1922.

I due capitolati e i disegni, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Pisa nelle consuete ore d'ufficio.

Copie a stampa del capitolato speciale d'appalto potranno aversi gratuitamente, facendone richiesta al Ministero dei lavori pubblici (Sezione contratti).

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro mesi 18 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna stessa.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 17 febbraio 1923 domanda in carta bollata da L. 2.40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Il certificato generale del casellario del Tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta debitamente legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914 n. 1290.

b) Un certificato d'idoneità rilasciato dal Prefetto o Sotto-Prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'esegulmento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al Prefetto o Sotto-Prefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltare e che attualmente possiede il diritto di esercizio di cave capaci di fornire tutto il materiale di scogliera e di muratura occorrente per l'esecuzione dei lavori.

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del Capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre) dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti i lavori ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti tra l'amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate, il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del Prefetto o Sotto-Prefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

c) Una dichiarazione con la quale si obblighi ad eseguire, durante il corso dell'opera, qualora l'Amministrazione ne ravvisasse l'opportunità, lavori suppletivi per ammontare superiore al quinto dell'appalto agli stessi prezzi e condizioni previste nel capitolato speciale in data 6 febbraio 1922.

d) Una dichiarazione in conformità dei comma 2° e 3° dell'art. 21 del capitolato speciale d'appalto.

e) Una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbonsi eseguire i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera *b*, certificati del R. Console competente che contengano tutte le indicazioni soprarichieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunte sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a*) e *b*).

Le società Cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1° certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna cooperativa o da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole cooperative che compongono ogni Consorzio;

2. Copia autentica, cioè estratta dal notaio della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della società e dell'incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i sodalizi che abbiano già stabilito per statuto le persone alle quali tali mansioni competono.

3. I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere *a*) e *b*).

4. Un vaglia della Banca d'Italia di L. 100 intestato al capo dell'ufficio contratti qualora non possano beneficiare dell'esenzione dal pagamento delle tasse di bollo e di registro, le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sulle opere pubbliche, sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro i sei mesi antecedenti a quelli della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero, per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera *b*), purchè nella domanda forniscano precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia certificato prefettizio e l'attestato di idoneità indicati alla lettera *b*) del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordatagli dall'art. 1° della legge 12 giugno 1890, n. 6889, epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta, insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato d'avere versato in una cassa di tesoreria provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 27,000 in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli, come all'art. 5 del capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale al 10 per cento dell'importo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del capitolato generale.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero.

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 27 gennaio 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerrati.

6995 — A credito.

Congregazione di carità di Novellara

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Avviso di pubblica asta per vendita di immobili.

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del giorno 22 febbraio 1923, giovedì, nell'ufficio dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Novellara, davanti al sottoscritto presidente dell'Amministrazione stessa o a chi per esse, avrà luogo una pubblica asta a candela vergine, per la vendita a corpo dei due seguenti immobili di proprietà dell'Opera pia « Ricovero Umberto I » amministrata dalla Congregazione di carità suddetta:

1. Podere Valle con fabbricato rustico, sito in Villa Valle del comune di Novellara, attraversato da sud a nord dalla via comunale Valle, riportato in catasto del suddetto Comune ai numeri 477, 478, 487, 488, 489, 496, 501, 502, 503, 504 505, 3629, 3630, 3631, per la superficie complessiva di ettari 13,65,15 pari a biolche reggiane 46 più tavole 51, e per l'imponibile di L. 378,94, confinato:

Est, con la strada vicinale del Pascolone.
Sud, con le ragioni Butti e Mazzucchi.
Ovest, con le ragioni Righetti, Bolondi, Negri e Neri.
Nord, con le ragioni Righetti, Bolondi, Negri, Moriai, Prampolini e via Valle.

Il prezzo base dell'asta è fissato in L. 110.000.

2. Podere « La Professora » con fabbricato rustico, sito in Villa Valle del comune di Novellara, riportato in catasto ai numeri di mappa 435, 436, 437, 439 del foglio n. 11 del predetto Comune per l'estensione catastale complessiva di ettari 6,87,28 pari a biolche reggiane 23 e tavole 37 e con l'imponibile totale di L. 171,10 e confinato:

Est con l'argine del cavo Consorziale Bacchiecca.
Sud con le ragioni Salardi, Opere Pie mendicanti di Reggio Emilia e Sguatteri.
Nord con le ragioni Righetti.

In usufrutto, perchè frontista, il fondo predetto ha l'argine del Cavo Bacchiocca distinto in catasto col n. 438 di ettari 0,25,43 per la rendita di L. 4,45.

Il prezzo base dell'asta del podere è di L. 30.500.

Il podere Valle è affittato con contratto scadente il 31 ottobre 1923, e il podere « Professora » è affittato con contratto scadente il 31 ottobre 1924.

Entrambi i suddetti poderi, vengono venduti a corpo e non a misura, nudi di scorte vive e morte, liberi da ipoteche e da ogni altro onere, scale e con tutte le altre clausole di natura del contratto di compravendita.

L'offerta in aumento pel podere Valle non potrà essere inferiore a L. 1000, e l'offerta, pure in aumento del podere Professora, non potrà essere inferiore a L. 500.

L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto, ed il pagamento del prezzo dovrà essere eseguito all'atto della stipulazione del rogito di trapasso di proprietà da farsi entro il 15 aprile 1923, con passaggio di possesso da questa data.

Chi concorre all'asta del primo dei detti poderi, cioè del podere Valle, dovrà versare nelle mani di chi la presiede, un deposito di L. 20.000 a titolo di garanzia dell'esecuzione del contratto, e un deposito di L. 10.000 in conto spese d'asta e rogito, quant'altro inerente e conseguente, salvo liquidazione.

E chi concorre all'asta del secondo podere « La Professora » dovrà versare rispettivamente L. 7000 e L. 3000.

Detti depositi rimangono infruttiferi per gli aggiudicatari fino alla stipulazione dei rogiti.

Per tutte le altre condizioni di vendita i concorrenti potranno rivolgersi all'amministrazione del Pio Luogo, dalle ore 9 alle 12 di ciascun giorno feriale, dove trovasi ostensibile il capitolato relativo.

Novellara, 21 gennaio 1923.

Il presidente
Luigi Lombardini

Il segretario
G. Fabri.

7021 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).
DICHIARAZIONE DI ASSENZA
—
Il R. tribunale civile e penale di Firenze al seguito della richiesta di dichiarazione di assenza del sig. Carlo Del Bene, avanzata dalla di lui sorella Augusta Del Bene ved. Lori con decreto del 22 giugno 1922 ha ordinato che siano assunte le informazioni richieste dall'articolo 22 del Codice civile.
avv. Giuseppe Niccoli.
6055 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).
R. tribunale civile e penale di Chiavari
—
Dichiarazione di assenza
—
Il tribunale di Chiavari con sentenza 20 dicembre 1922, sulle istanze di Oneto Maria vedova Casaretto, residente in San Colombano Certenoli ha pronunciato l'assenza di Casaretto Giuseppe fu Ambrogio nato in San Colombano Certenoli il 27 novembre 1836.
Chiavari, 24 dicembre 1922.
avv. Francesco Gagliardo.
6064 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
AVVISO
—
Con decreto 13 maggio 1922 il tribunale di Reggio Emilia, su istanza di Grazioli Luigi fu Erminio di S. Martino in Rio, ha ordinato che siano assunte informazioni circa l'assenza di Grazioli Palamede fu Luigi assentatosi dall'ultimo suo domicilio di Villa Prato di Correggio senza più dare notizie di sè.
Reggio E., 23 gennaio 1923.
avv. Aldo Bacchi procuratore.
6975 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
Il tribunale civile di Genova in Camera di consiglio, su ricorso della signora Maggiolo Angela fu Giacomo diretto ad ottenere dichiarata l'assenza del di lei marito Maggiolo Agostino fu G. B., già residente in Camogli, ha ordinato che siano assunte informazioni.
Genova, 13 giugno 1922.
avv. Giovanni Benvenuto.
26 gennaio 1923.
6976 — A pagamento.

Con decreto 14 dicembre 1922 di S. E. il Ministro della giustizia è stata autorizzata la pubblicazione della domanda con cui si chiede che Ceccinelli Penelope, nata in Torrice il 14 aprile 1921, residente in Roma, sia autorizzata a cambiare il cognome in quello di Curzi e il nome in quello di Renata.
Chiunque creda di avere interesse, potrà fare opposizione nei termini e modi di cui all'art. 122 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.
7024 — A pagamento

SI RENDE NOTO
che la Corte di appello di Trani con decreto in data 20 dicembre 1922 dichiarava farsi luogo all'adozione, da parte dei coniugi Tolve Samuele Antonio, fu Nicola e Ricci Maria Saveria Lucia fu Giovanni entrambi domiciliati in Sant'Agata di Puglia, della signorina Faragò Rosaria fu Pancrazio pure domiciliata in Sant'Agata.
Trani, 27 gennaio 1923.
L'ufficiale giudiziario della Corte d'appello
Giuseppe Paresce.
7013 — A pagamento.

R. CORTE D'APPELLO
di Bologna
—
Con atto ricevuto il 6 gennaio corrente da S. E. il primo presidente di questa Corte d'appello, omologato con deliberazione della Corte medesima in data di oggi, i coniugi Gorrieri avv. Giuseppe fu Alessandro e fu Ambrosini Francesca, nato a Tossignano il 25 marzo 1857, e Marchetti Ersilia fu Federico e fu Bacci Maria, nata a Monghidoro il 25 dicembre 1872, domiciliati a Bologna, hanno adottato per figlio ad ogni effetto di legge il sig. Alvisi Antonio di Augusto e della Marchetti Stella, nato a Monghidoro il 1° settembre 1904, residente a Bologna, celibe.
Bologna, 26 gennaio 1923.
Il cancelliere
G. Zanardi.
6990 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
R. tribunale civile e penale di Cassino
—
Sulla domanda di Cirelli Domenico da Sora per la dichiarazione di assenza del figlio Vincenzo, il tribunale di Cassino con provvedimento del 18 gennaio 1923 ha ordinato che siano assunte le informazioni di legge.
Cassino, 25 gennaio 1923.
avv. Eduardo Matronola
7009 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
AVVISO
—
Sull'istanza di Bruni Maria di Giovanni nei Pisaneschi di Civeglio (Pistoia), ammessa al Gratuito patrocinio con decreto della Commissione presso il tribunale di Pistoia dell'8 gennaio 1823, per la dichiarazione di assenza del proprio marito Pisaneschi Riccardo partito da Civeglio per ignota destinazione fino dal 1907 senza aver più dato di poi notizie di sè, il tribunale di Pistoia con provvedimento di Camera di Consiglio in data 11 novembre 1922, ha ordinato a senso dell'art. 23 codice civile che sieno assunte informazioni sulla domandata dichiarazione di assenza a mezzo del pretore del 1° mandamento di Pistoia.
Pistoia, 10 gennaio 1923.
avv. Lionello Taddio procuratore.
6959 — A credito - Art 2124/3 C.

(1ª pubblicazione).
Il sottoscritto Attilio Barion editore domiciliato a Milano via Chiaravalle n. 9 mentre intende giovarsi della facoltà concessa dagli articoli 10 e 30 del testo unico delle leggi sui diritti di autore approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 serie 3ª dichiara di voler riprodurre a mezzo della stampa i volumi.
Verga Giovanni, Tigre Reale, pubblicato nell'anno 1875 — Verga Giovanni, Vita dei campi, pubblicato nell'anno 1881 — Verga Giovanni, I malavoglia, pubblicato nell'anno 1881 — Farina Salvatore, Mio figlio, pubblicato nell'anno 1881 — Guidi Tomasina, Ho una casa mia, pubblicato nell'anno 1880 — Anton Giulo Barrili: Come un sogno pubblicato nell'anno 1875 in numero di 5000 esemplari, stampati nella tipografia Madella Francesco di Sesto San Giovanni che saranno posti in vendita al prezzo di L. 2 e di L. 1,50 cadauno obbligandosi a pagare il premio del ventesimo agli aventi diritto.
Milano, 17 gennaio 1923.
Attilio Barion.
7008 — A pagamento.

(1ª pubblicazione)
ISTANZA
per dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 794 C. pr. civile e 23 Codice civile
—
Con decreto del tribunale civile di Siracusa, prima sezione, in data 24-27 ottobre 1922, veniva dichiarata ammissibile la domanda per dichiarazione di assenza di Bonavita Francesca fu Giuseppe e fu Pirrone Sebastiana da Francofonte, promossa dal signor Paternò Salvatore fu Giovanni da Francofonte, nel nome proprio e quale esercente la patria potestà sul minore Giovanni, avuto con la detta Bonavita, domiciliato e residente in Francofonte.
Veniva altresì ordinato l'interrogatorio di quattro congiunti della detta presunta assente Bonavita Francesca fu Giuseppe, moglie del ricorrente Paternò Salvatore.
Con lo stesso decreto veniva delegato per la istruzione il pretore di Lentini e ordinata l'affissione del provvedimento sulla porta dell'ultima residenza dell'assente, nonchè la pubblicazione dell'estratto di esso nel giornale degli annunzi giudiziari della Provincia e nel giornale ufficiale del Regno.
Siracusa, 25 gennaio 1923
avv. Salvatore Monteforte.
6997 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
Con ricorso dell'8 dicembre 1922 Gallelli Rosa fu Andrea, da Badolato, chiese al tribunale di Catanzaro la dichiarazione di assenza presunta dal marito Criniti Giuseppe che, emigrato in America dal 1905, non ha più dato da allora notizie di sè.
Il tribunale, con provvedimento del 29 dicembre 1922, ha dichiarato ammissibile l'istanza, ed ha ordinato che siano assunte informazioni sull'assenza del Criniti Giuseppe e che il provvedimento fosse pubblicato ai sensi dell'art. 23 C. C.
Catanzaro, 18 gennaio 1923.
Il procuratore
avv. Domenico Menniti.
7010 — A pagamento.

Il procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Casale Monferrato.
In esecuzione dell'art. 85 della legge testo unico 6 gennaio 1918 n. 135, e per gli effetti di cui nell'art. 32 della stessa legge testo unico.
Rende noto
che il sig. Ruella Teodoro, già ricevitore del registro e conservatore delle ipoteche in Bobbio, cessò dalle predette sue funzioni in seguito a decesso avvenuto il 16 novembre 1900.
Casale Monf., 26 gennaio 1923.
Il procuratore generale
Regazzoni.
6991 — A pagamento.

R. TRIBUNALE DI FROSINONE
—
L'anno 1923 il .. del mese di gennaio, in Frosinone;
Ad istanza di Celliti Domenico fu Luigi, dom. in Ferentino ed elettivamente in Frosinone presso il procuratore Giuseppe Scala, dal quale è rappresentato e difeso in unione all'avv. Benedetto Scala;
Premesso che a seguito del concordato 4 aprile 1913 nel fallimento della Ditta istante, venne a carico della medesima iscritta ipoteca giudiziale in relazione alla sentenza del tribunale suddetto 10 maggio 1913, reg. il 13 detto, n. 304, vol. 41, mod. 3, su tutti gli immobili di sua proprietà in favore della massa dei creditori a garanzia della percentuale per la complessiva somma di L. 56.407.60, come d'annotamento della Conservatoria di Frosinone in data 14 maggio 1913, vol. 237, art. 277, reg. formalità e vol. 196 n. 1980, reg. d'ordine;
Che l'istante pagò la quasi totalità dei creditori e precisamente le seguenti Ditte:
Picolli e C. — Ettore Magnolfi, G. E. f.lli Guerrini, G. A. Fioravanti — Officina ditta Ramelli — C. R. Nugari — F.lli Borra — G. S. Salmone — Giuseppe Tedchi — S. A. I. Cioccolatto — Cesare Ascoli — Settimio Milano — Giuseppe Pozzi — Niccolò D'Agnino.
Alfredo Algranati — Bonessio e C. — Montanari e Disegni — A. Paramatti — Mario Sereni — Giacomo di E. Tagliacozzo — R. Russi e C. — S. Ferr. Cantini — Settimio Efrati — Giuseppe Pitigliani — Crescenzo Modigliani — Lamberto Garroni — Iacob V. Alatri.
Giuseppe Feltrinelli — Raffaele Rossi — Pellegrino B. Ascarelli

— Pio Giansanti — Ernesto Ferrero — Benedetto di G. Fiorentino — Piperno e f.lli — Alberto Menini — Franco Tosi — Eredi di S. Rosselli — Eredi Vannisanti — Gaetano di P. Scagliarini — Venturini Giulio — A. L. Rosselli e f.lli — Paolo Bertelli.

E. di G. Finzi — Carlo Belletti — Marazzina Batagnani — Settimi di P. Sereni — Fabbriche Cons. Filati Cucirini.

Giovanni Marotta — Guglielmo Pollice, Domenico Florio Martinez — Roberto Nocchi — Giacomo Pollini — Gino Fiorentino — Enrico Confalonieri — Leopoldo Frigerio — Giovanni Magistri — Russi e C. — Queirolo Nervi — Pompilio Benedetti — Bettitoni Luigi e Figli — Banca Frusinate Cooperativa Popolare — Luigi De Francesco — N. Berni e C.

Cesare Lucidi — Pinelli Giò. Batta — D. Cesare can. Corsi — Bianchi Antonio — Caliciotti Giacinta — Datti Francesco — Pinelli Giuseppe — Cellitti Michelangelo — Gabrielli Oddone — Ciotoli Pia — Bacchi Giannina — Salvatori Stanislao — D'Agostini Antonio — Pignatelli Francesco — Coppotelli Giacinto — Calicchia Giulio.

Calacci Candida — Raffaele Giorgi — Silvio De Pretto e C. — Collalti Luisa, che non fu possibile all'istante ottenere la liberazione del suo debito mercè il pagamento della percentuale ad esse spettanti verso le seguenti Ditte:

L. Binet Annonay (Ardeche) — E. Crumiere e C. — Vacuum Oil Company.

Giuseppe Lo Cascio — Domenico Corona — L. F. Fertelli — Baiocchi Vincenzo — Hutter e Schrantz — Magazzini generali specchi — Paolo Bombara — Antonio Morassutti — Marino e Costantino — Angiolo Fagiolo — S. R. Carloni — G. B. Valera e Ricci — Giovanni Polezzi — M. Pizzi — Merlini e C. — Alleramo Gambioli — Di Benedetti Manassi — Piroli Antonio — Giovanni Rocchelli — Compagnie Suisse — Devoto e Russo — Giuseppe Gavazzi — Paolini Villani e C. — Eustacchio Doni — A. Ambrosetti — Giuseppe Celardi — De Caria e C. — Eredi di Marcogni — Scala Costantino — Santa Maria della Pietà — Gobbo Michelangelo — Villani Angelo — Bianchi Domenico — Colella Tommaso — Colella Luigi — D'Ascenzi Mariano — Malancona Arcangelo — Colella Giuseppe — Coppotelli Ambrogio — Celani Flaminio — Ferreri Francesco — Gobbo Luigi — Prò Antonio.

Celani Giov. Battista — Proietti Pietro — Marino Camillo — Molinari Riccardo — Pro Vincenzo — Fucelli Giov. Batta — Giampaoli Nezzareno — Farina Mariano — Paluzzi Luigi — Del Monte Paolo — Grillo Alessandro — Attiani Maria — Palombi Francesco — Palombi Ambrogio — Tesori Angelo — Schietrona Francesco — Zangrilli Francesco — Celletti Elvira — Celletti Ada, — Datti Rinaldo — Mandati Pasquale — Altieri Ettore — Arduini Luigi — Crosta Gaetano — Bifora Ottavio — Palombi Vincenzo — Valeri Filippo — Palombi Michele — De Santis Michele — Zangrilli Angelo, e che intendendo il richiedente ottenere la cancellazione o quanto meno, la riduzione dell'ipoteca, come sopra iscritta, veniva autorizzato dal tribunale di Frosinone con provvedimento 25 agosto 1922 lo stesso giorno al numero 255 con L. 24, a citare la massa dei creditori con pubblici proclami.

Noi sottoscritti ufficiali giudiziari abbiamo citato nelle forme prescritte dall'art. 146 C. P. C. ed in conformità dell'autorizzazione come sopra data le spett. Ditte L. Binet e C. dom. a Ardéche — E. Cumier e C. dom. via Amedeo Avogadro. 22, Torino — Vacuum Oil Company dom. a via Nazionale, 172, Roma — Giuseppe Lo Cascio dom. a via Marco Minghitti, 36, Roma — Piccoli e C. dom. a via Lazzaretto Milano — Ditta Ettore Magnolfi dom. a Prato (Toscana) — Domenico Corona dom. a Isola del Liri — G. E. F.lli Guerrini dom. a Marona Brescia — G. A. Fioravanti dom. a Piazza della Pigna, 5, Roma, L. F. Fortelli dom. a via San Lorenzo, 3, Genova — Officina Ditta Ramelli dom. a via Quirinale, 5, Roma — Baiocchi Vincenzo dom. a Gavignano — Hutter e Schrantz dom. a Windmühlgasse, 26, Vienna — C. R. Nugari dom. a via del Paradiso, 20, Roma — F.lli Borra dom. a via Torre Argentina, 77, Roma — G. S. Salomone dom. alla Banchina Immacolatella, Napoli — Giuseppe Tacchi dom. a Bergamo — S. A. I. Cioccolato dom. a via Cottolengo n. 1, Torino.

Cesare Ascoli. dom. a via Santa Francesca, 29, Roma — Settimio Milone. dom. a Torre Argentina, 47, Roma — Giuseppe Pozzi, dom a Piazza Rondanini, 52, Roma — Nicola D'Agnino, dom. a Roma via Mario dei Fiori, 104 — Alfredo Algranati dom. a Roma via Vittoria Colonna, 30 — Magazzini generali specchi nelle persone dei legali rappresentanti signori Giorgio cav. Ranaldi, Faiella cav. Giovanni, Sebastiani rag Ettore e Florio Gerardo dom in Roma in piazza Rondanini — Bonessio e C. dom. a Tavigliano (Biella) — Montanari e Disegni dom. a via Rasella, 133, Roma — A. Paramatti dom. a via Quattro Fontane, Roma. n 21-B — Mario Sereni dom. a via Cavour, 358. Roma — Giacomo di T. Tagliacozzo dom. a Piazza Benedetto Cairoli, 7. Roma — E. Russi e C dom. via Delfini. 16, Roma — S Ferr. Cantini dom. via S. Maria dei Calderari, 24, Roma.

Settimo Efrati dom. in piazza Caprettari n. 63, Roma — Giuseppe Pitigliani dom. via Teatro Valle n. 17, Roma — Crescenzio Modigliani dom. via Mercede n. 33. Roma — Francesco Lamberto Garroni dom. Corso Vittorio Emanuele n. 143, Roma — Paolo Bambara dom. a Nicastro — Jacob. V. Alatri dom. via degli Astalli n. 19, Roma — Giuseppe Feltrinelli dom. a Napoli — Raffaele Rossi dom. via della Pigna n. 13. Roma — Pellegrino B. Ascarelli dom. via Plebiscito n. 107, Roma.

Pio Giansanti dom. a Frosinone — S. Ernesto Ferrero dom. Circo Agonale n. 113 Roma, Benedetto di G. Fiorentino dom. Circo Agonale n. 13, Roma — Antonio Morassutti dom. a Padova — D. Piperno & F.lli dom. via de Nucci n. 2, Firenze, Alberto Menini dom. via Aracoeli n. 3, Roma — Franco Tosi dom. a Legnano — Marino & Costantino dom. a Isola del Liri — Angiolo Fagiolo dom. a Morolo — Eredi di S. Rosselli dom. corso Vittorio Emanuele n. 122, Roma.

S. R. Carloni, domiciliata piazza S. Silvestro 62, Roma — Eredi di Vannisanti, dom. via Poli 50, Roma — G. B. Valera e Ricci, dom. a Monza — Gaetano di P. Scagliarini, dom. a Bologna — Venturini Giulio, dom. a piazza delle Coppelle 7, Roma — A. L Rosselli e F.lli, dom. a piazza S. M. Cesarini, Roma — Paolo Bertelli, dom. a via Corso Firenze.

E. di G. Finzi, dom. a Corso Vittorio Emanuele 229, Roma — Giovanni Polezzi, dom. a Cortona — Carlo Belletti, dom. a via delle Terme 83, Roma — Marazzina Badagnani, dom. a via Agostino Depretis 36, Roma — Settimi di P. Sereni, dom. a piazza Campitelli 3, Roma — Fabbriche Cons. Filati Cucirini, domiciliata a Milano.

M. Pizzi, dom. a via Caprareccia 14, Roma — Giovanni Marotta dom. a piazza della Borsa 22, Napoli — Guglielmo Pollice, dom. a via Giovanni Manna 23, Napoli — Merlini e C., dom. a via Alessandro Manzoni 30, Monza — Alleramo Gambioli, dom. a Tavernelle (Umbria) — Di Benedetti Menassi, dom. a via Pagenica 49. Roma — Domenico Florio Martinez. dom. a Marsala.

Piroli Antonio dom. a Ceccano — Giovanni Rocchelli dom. a via A. Volta, 15, Brescia — Roberto Nocchi dom. a via Galileo Galilei, 16, Livorno — Giacomo Pollini dom. a via Passoncello Napoli — Gino Fiorentino dom. a via dei Chiavari, 42, Roma — Enrico Confalonieri dom. a Lecco — Leopoldo Frigerio dom. a via del Mortaro, 23. Roma — Compagnia Suisse dom. a Lugano — Devoto e Russo dom. a via Bartolomeo Cocchiarelli, 29. Napoli — Giovanni Magistri dom. a Palestrina — Russi e C. dom ad Ancona — Giuseppe Gavazzi dom. a Venezia — Queirolo Nervi dom. a Genova — Paoli e Villani E. C. dom. Venezia — Pompilio Benedetti dom. a via Delfini, 33, Roma — Bettitoni Luigi e figli dom. a Ancona — Banca Frusinate popolare coop. dom. Frosinone — Eustacchio Doni e per essa Gino Doni dom. a via Volturno, 49, Roma — Luigi De Francesco dom. in via Matteo Bandello, 14, Milano — N. Berni E. C. dom. Tanto dei Nelli, 9, Firenze — A. Ambrosetti dom. ad Anagni — Cesare Lucidi Ferentino — Pinelli Gio. Batta — D. Cesare can. Corsi — Bianchi Antonio — Caliciotti Giacinta — Datti Francesco — Pinelli Giuseppe — Cellitti Michelangelo — Gabrielli Oddone — Ciotoli Pia Bacchi Giannina — Salvatori Stanislao — Giuseppe Celardi — D'Agostini Antonio — Pignatelli Francesco — Coppotelli Giacinto — Calicchia Giulio — Calacci Candida dom. a Ferentino — De Caria e C, dom. a Isola Liri — Eredi di Marcogni, dom. a Roma — Scala Costantino, e per esso Benedetto, dom. a Ferentino — Raffaele Giorgi, dom. a Ferentino — S. Maria della Pietà, dom. a Roma — Silvio de Pretto e C., dom. a Schio — Gobbo Michelangelo — Villani Angelo — Bianchi Domenico — Colella Tommaso — Colella Luigi — D'Ascenzi Mariano — Maancona Arcangelo — Colella Giuseppe — Collalti Luisa — Coppotelli Ambrogio — Colani Flaminio — Ferreri Francesco — Gobbo Luigi — Prò Antonio — Celani G. B.

Proietti Pietro — Marino Camillo — Molinari Riccardo — Prò Vincenzo — Fucelli Gio. Batta — Giampaoli Nazzareno — Farina Mariano — Paluzzi Luigi — Del Monte Paolo — Grillo Alessandro — Attiani Maria — Palombi Francesco — Palombi Ambrogio — Tesori Angelo — Schietroma Francesco — Zangrilli Francesco — Cellitti Elvira — Celletti Ada — Datti Rinaldo — Mandati Pasquale — Altieri Ettore — Arduini Luigi — Crosta Gaetana — Bifora Ottavio — Palombi Vincenzo — Valeri Filippo — Palombi Michele — De Santis Michele — Zangrilli Angelo, domiciliato a Ferentino. a comparire innanzi il tribunale di Frosinone il 4 aprile 1923, ore 10 e successive, aula consueta, per ivi:

Previo deposito nelle forme di legge della complessiva percentuale dovuta ai creditori insoddisfatti, sentir dichiarare estinta la obbligazione dell'istante verso l'intera massa creditrice di cui sopra, mandando al conservatore delle ipoteche di Frosinone l'annotazione relativa per la cancellazione dell'ipoteca che in narrativa o. quanto meno, sentir dichiarare la estinzione del debito verso i creditori soddisfatti e la riduzione dell'ipoteca stessa, in ogni ipotesi provvedendosi sulle spese come per legge.

6977 — A pagamento.

Tumino Raffaele, *gerente* — Dario Peruzy, *direttore*. — Tipografia delle Mantellate.